SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ammissione di progetti di ricerca per gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

87A2000

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1987, n. **113**.

Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del IX centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna «Alma Mater Studiorum» un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1987-1989.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino ed alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, ed in genere culturale, dell'Università di Bologna e alla sua apertura ed esposizione al pubblico nonché ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione presso la pubblica opinione del ruolo scientifico dell'università;

c) all'istituzione presso l'Università di Bologna di un centro internazionale di ricerca sulla storia delle università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

d) all'erogazione di premi intitolati all'«Alma Mater Studiorum» da corrispondere a studiosi italiani e stranieri particolarmente meritevoli.

Art. 3.

1. È istituito un comitato promotore composto dai Ministri della pubblica istruzione, che lo presiede, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali ed ambientali, o da loro delegati, dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1987, 4 miliardi di lire per il 1988 e 3 miliardi di lire per il 1989.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purché non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca.

Art. 5.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuati, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Bologna per le celebrazioni del suo IX centenario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di L. 50.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Bologna, effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera *c)*, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna nel periodo e per i fini di cui al primo comma sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purché risultino da idonea documentazione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stabilito in lire 3 miliardi per il 1987, in lire 4 miliardi per il 1988 e in lire 3 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 5, comma 2:

Il secondo comma, lettera *c)*, dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) prevede che siano deducibili «le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1753):

Presentato dall'on. PATUELLI il 25 maggio 1984.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 26 giugno 1984, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 5 marzo 1986, 21 maggio 1986.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 1986.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 settembre 1986, in un testo unificato con atti numeri 3103, 3184, 3314, 3327.

Senato della Repubblica (atto n. 1967):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 29 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 14, 22 gennaio 1987.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 13 febbraio 1987.

Camera dei deputati (atto numeri 1753, 3103, 3184, 3314, 3327-*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 3 marzo 1987, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 3 marzo 1987.

87G0219

LEGGE 16 marzo 1987, n. **114**.

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

7-*ter*. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-*bis* è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 (*Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti*). — 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.

7-bis. *Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.*

7-ter. *La presentazione della dichiarazione di cui al comma* 7-bis *è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15».*

La legge n. 15/1968 sopracitata reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1994):

Presentato dal sen. DI CORATO ed altri il 16 ottobre 1986.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 dicembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 4ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 15 gennaio 1987.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 20 gennaio 1987.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 gennaio 1987.

Camera dei deputati (atto n. 4381):

Assegnato alla commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico, in sede legislativa, l'11 febbraio 1987, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico il 20 febbraio 1987 e approvato il 3 marzo 1987.

87G0220

LEGGE 16 marzo 1987, n. 115.

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;

b) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;

c) alla prevenzione delle complicanze;

d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;

f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;

g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.

Art. 2.

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;

b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.

2. Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.

3. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.

Art. 3.

1. Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.

Art. 4.

1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:

a) l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale;

b) l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessità per le regioni a più alta popolazione. La direzione di tali servizi è affidata a pediatri diabetologi;

c) l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.

2. Criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

b) prevenzione delle sue complicanze;

c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;

d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;

e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici;

f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;

g) collaborazione con le unità sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.

Art. 6.

1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per la opportuna preparazione del personale operante nelle unità sanitarie locali sul tema del diabete mellito, anche mediante la istituzione di corsi periodici di formazione ed aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i servizi diabetologici di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate al raggiungimento della autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

2. Le regioni promuovono altresì iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione, utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche, sportive e socio-sanitarie territoriali.

Art. 8.

1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.

2. Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 6.400 milioni per l'anno 1987 e in lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento di cui alla voce «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del servizio sanitario nazionale. L'art. 5 della predetta legge così recita:

«Art. 5 (*Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali*). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzioni di cui al precedente comma puo essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni».

Nota all'art. 5, comma 2:

Per il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 si veda la nota precedente.

Nota all'art. 9:

L'art. 45 della citata legge n. 833/1978 prevede quanto segue:

«Art. 45 (*Associazioni di volontariato*). — E riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni peviste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica,dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 443):

Presentato dall'on. PASTORE ed altri il 13 settembre 1983.

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 14 novembre 1983, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 16 febbraio 1984; 8, 15, 16 marzo 1984; 24 luglio 1985; 27 febbraio 1986; 26 marzo 1986; 11 giugno 1986; 3 dicembre 1986.

Assegnato nuovamente alla XIV commissione, in sede legislativa, il 15 gennaio 1987.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede legislativa il 22 gennaio 1987 e approvato il 28 gennaio 1987, in un testo unificato con atti numeri 886 e 1445.

Senato della Repubblica (atto n. 2199):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 27 febbraio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato il 3 marzo 1987.

87G0221

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1987.

Disciplina del passaggio di funzioni, beni e personale del Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferito al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 della predetta legge, il Servizio geologico è trasferito al Ministero dell'ambiente e che occorre regolare il passaggio di funzioni, beni e personale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero dell'ambiente medesimo e provvedere alle conseguenti variazioni delle tabelle organiche allegate alla legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Servizio geologico della Direzione generale delle miniere e della geologia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito, ai sensi dell'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al Ministero dell'ambiente con le seguenti funzioni:

a) rilevare, compilare, pubblicare ed aggiornare la carta geologica ufficiale del territorio nazionale alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) rilevare, compilare, pubblicare ed aggiornare le carte geotematiche, a varie scale, del territorio nazionale;

c) raccogliere materiali, documentazione e informazioni relativi alle scienze della terra, anche al fine di costituire collezioni e banche dati nazionali;

d) eseguire ricerche, accertamenti, controlli e studi applicativi, nel campo delle scienze della terra ai fini della conoscenza e della tutela delle risorse del territorio nazionale;

e) rendere consulenza nel settore delle scienze della terra alle pubbliche amministrazioni;

f) eseguire studi nel settore delle scienze della terra in altri Stati, anche su richiesta dei governi interessati.

Art. 2.

1. Sono assegnati al Ministero dell'ambiente i laboratori, le collezioni, le raccolte e gli altri beni, mobili ed immobili, appartenenti allo Stato, in atto utilizzati dal Servizio geologico, per lo svolgimento delle funzioni trasferite.

2. La ricognizione dei predetti beni è operata da una commissione composta di quattro membri scelti fra funzionari direttivi in servizio presso il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il provveditorato generale dello Stato e la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze.

3. La commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e completa i suoi lavori nei successivi sei mesi.

4. Entro tre mesi dalla conclusione dei lavori della commissione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente, con decreto interministeriale, individuano i beni trasferiti e dispongono per la loro consegna.

5. Nel termine fissato al comma 3 la commissione indica gli altri beni in uso al Servizio geologico per i quali debba provvedersi all'assunzione a carico del Ministero dell'ambiente delle spese inerenti alla loro utilizzazione.

Art. 3.

1. I ruoli organici del Ministero dell'ambiente sono aumentati del numero di posti indicati nell'allegato *A* corrispondenti:

a) al personale dirigente di cui al quadro *H* della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) al personale della carriera direttiva del Servizio geologico, di cui al quadro *B* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 dicembre 1972, come modificato dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616;

c) al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assegnato al Servizio geologico alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) al personale tecnico del Servizio geologico da assumere a seguito dei concorsi già banditi e non ancora conclusi.

2. In conformità dell'allegato *B*, contenente la pianta organica del Servizio geologico, sono modificate le tabelle *A*, *B*, *B*/1, *B*/2 e *B*/3 allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, che sono sostituite dall'allegato *C*.

3. Al Ministero dell'ambiente è trasferito il personale, addetto al Servizio geologico alla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in servizio alla data del presente decreto, nominativamente indicato nell'allegato *D*.

4. I provvedimenti relativi a concorsi in atto alla data del presente decreto, banditi per la copertura dei posti di cui alla lettera *d)* del comma 1, sono portati a compimento dal Ministero dell'ambiente.

5. Nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in corrispondenza del trasferimento attuatone ai ruoli del Ministero dell'ambiente, sono soppressi, nelle diverse qualifiche, altrettanti posti.

6. Fino alla data del formale inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato continua a corrispondere il trattamento economico principale ed accessorio al personale di cui all'allegato *D*.

7. Al fine del predetto inquadramento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, per ciascun dipendente di cui al richiamato allegato *D*, i fascicoli personali completi dei provvedimenti di attribuzione degli stipendi, debitamente aggiornati.

Art. 4.

1. È fissato nel numero massimo di tre il contingente del personale del Servizio geologico con qualifica di geologo od ingegnere, che, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere comandato con il suo consenso presso l'anzidetto Ministero per le esigenze inerenti allo svolgimento dell'attività di ricerca mineraria di base e per studi speciali sui giacimenti minerari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1987

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 52

ALLEGATO *A*

POSTI DI RUOLO TRASFERITI

a) Quadro *H* - Dirigenti del corpo delle miniere - geologi - di cui alla tabella XVI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

	Posti in organico
Dirigenti superiori:	
Capo del servizio geologico	1
Consigliere ministeriale aggiunto	1
Primi dirigenti:	
Direttore di divisione	2
V. consigliere ministeriale	2
	6

b) Quadro *B* - Dirigenti del Servizio geologico, di cui al quadro *B* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 dicembre 1972:

	Posti in organico
Ruolo ad esaurimento:	
Ispettore generale	1
Geologo capo	1
Ruolo organico per le qualifiche inferiore a primo dirigente:	
Geologo capo aggiunto, VIII livello	7
Geologo superiore VIII livello, Geologo superiore VII livello, Geologo VII livello (di cui due indisponibili ex art. 123 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)	19
	28

c) Posti di organico di ruoli diversi:

	Posti in organico
Ingegneri del ruolo del corpo delle miniere, VII livello	4
Periti del ruolo del corpo delle miniere, VII livello	18
Segretari del ruolo del corpo delle miniere, VII livello	—
Segretari del ruolo del corpo delle miniere, VI livello	2
Segretari del ruolo dell'amministrazione centrale, VI livello	1
Assistenti del ruolo del corpo delle miniere, VI livello	—
Assistenti del ruolo del corpo delle miniere, V livello	—
Assistenti del ruolo del corpo delle miniere, IV livello	7
Agenti tecnici del ruolo del corpo delle miniere, III livello	2
Commessi del ruolo del corpo delle miniere, III livello	3
Operai del ruolo del corpo delle miniere, V livello	1
Operai del ruolo del corpo delle miniere, IV livello	1
Operai del ruolo del corpo delle miniere, III livello	2
	41

d) Personale tecnico da assumere a seguito dei concorsi già banditi:

	Posti in organico
Periti del ruolo del corpo delle miniere, VI livello	5

ALLEGATO *B*

PIANTA ORGANICA DEL SERVIZIO GEOLOGICO

DIRIGENTI TECNICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirig. super.	2	Capo serv. geol.	1
			Cons. minist. agg.	1
E	Primo dirig.	4	Dirett. divisione	2
			Vice cons. minist.	2

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Ruolo ad esaurimento

	Numero dei posti
Ispettore generale	1
Geologo capo	1
Carriera direttiva tecnica (1)	
7° e 8° livello funzionale (di cui due indisponibili ex art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)	30
Carriera di concetto (1)	
6° e 7° livello funzionale	26
Carriera esecutiva (1)	
Assistenti 4° e 5° livello funzionale	7
Carriera ausiliaria (1)	
Commessi 3° e 4° livello funzionale	3
Agente tecnico 3° livello funzionale	2
Personale operaio (1)	
Capo operaio 5° livello funzionale	1
Operaio specializzato 4° livello funzionale	1
Operaio qualificato 3° livello funzionale	2

(1) Fatta salva la successiva identificazione e collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

ALLEGATO *C*

TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *A* - *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirig. gener.	1	Dirett. di serv.	1
D	Dirigente super.	3	V. dirett. di serv. Cons. minist. agg. Ispettore gen.	3
E	Primo dirig.	7	Dirett. di divis. V. cons. minister.	7
		11		
	Quadro *B* - *Dirigenti tecnici*			
C	Dirig. gener.	3	Dirett. di serv.	3
D	Dirigente super.	5	Capo serv. geolog. V. dirett. di serv. 2 Cons. minist. agg. Ispettore generale.	5
E	Primo dirig.	11	Dirett. di divis. V. cons. minister.	11
		19		

Quadro *C* - *Ruolo ad esaurimento*

	Numero dei posti
Ispettore generale	1
Geologo capo	1

TABELLA *B*

Carriera direttiva amministrativa

	Numero dei posti
7° e 8° livello funzionale	20

Carriera direttiva tecnica

7° e 8° livello funzionale	70

TABELLA *B*/1

Carriera di concetto

6° e 7° livello funzionale:

Perito	23
Segretario	73
Ragioniere	10
Ufficiale ecologico	50

TABELLA *B*/2

Carriera esecutiva

4° e 5° livello funzionale:

Coadiutore meccanografo Assistente ecologico	40
Assistente	7
Coadiutore (archivista-dattilografo)	96

TABELLA *B*/3

Carriera ausiliaria

2°, 3° e 4° livello funzionale:

Commesso	33
Agente tecnico	22

TABELLA *B*/4

Personale operaio

3°, 4° e 5° livello funzionale:

Operai	4

ALLEGATO *D*

PERSONALE DEI RUOLI DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Maino Armando, 1° dirigente - direttore di divisione
Amadei Gaetano, 1° dirigente - vice consigliere ministeriale
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato - tabella XIV quadro *H* - dirigenti del corpo delle miniere - geologi).

Balboni Amedeo, ispettore generale
Del Bono Gian Lupo, geologo capo
Stampanoni Giorgio, geologo capo, in soprannumero
Cestari Generoso, geologo capo, in soprannumero
Zattini Nicola, geologo capo, in soprannumero
(Decreto ministeriale 27 dicembre 1972 - determinazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - tabella IV - quadro *B* - carriera direttiva - ruolo tecnico del servizio geologico - ruolo ad esaurimento).

Zanfrà Silvana, geologo capo aggiunto
Pannuzi Lamberto, geologo capo aggiunto
Catenacci Vincenzo, geologo capo aggiunto
Salvati Luigi, geologo superiore
Castaldo Giuseppe, geologo superiore
Petrone Fernando, geologo superiore
Rovis Fabio, geologo superiore
Molinari Viviana, geologo superiore
Compagnoni Bruno, geologo superiore
Arnone Giovanni, geologo superiore
Giardini Giorgio, geologo superiore
Lembo Paolo, geologo superiore
Prat Enrico, geologo superiore
Pichezzi M. Rita, geologo superiore
Anzuini Aldo, geologo
Spaziani Anna, geologo
Cesi Claudio, geologo
Ferri Fernando, geologo
Galluzzo Fabrizio, geologo
Giovagnoli M. Cristina, geologo
Santantonio Massimo, geologo
Eulilli Valeria, geologo
D'Angelo Silvana, geologo
(Decreto ministeriale 27 dicembre 1972 - tabella IV - quadro *B* - ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente).

PERSONALE DI ALTRI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Marchionna Giovanni, ingegnere del ruolo del corpo delle miniere
Di Calisto Maurizio, ingegnere del ruolo del corpo delle miniere
Ventura Francesco, ingegnere del ruolo del corpo delle miniere
Bonci Luciano, ingegnere del ruolo del corpo delle miniere
(Decreto ministeriale 27 dicembre 1972 - tabella IV - quadro *A* - ruolo tecnico).

Cara Pierluigi, segretario ruolo amministrazione centrale
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - tabella I - quadro *D*).

Pannuti Sergio, perito capo ruolo miniere
Cirese Enrico, perito capo ruolo miniere
Campi Franco, perito principale ruolo miniere
Zuchi Ferdinando, perito principale ruolo miniere
Pascolini Sergio, perito principale ruolo miniere
Lucidi Amedeo, perito principale ruolo miniere
Rigano Costante, perito principale ruolo miniere
Cosci Marina, perito principale ruolo miniere
Jori Anna, perito principale ruolo miniere
Vullo Francesco, perito ruolo miniere
Marinucci Giovanni, perito ruolo miniere
Motteran Guido, perito ruolo miniere
Ardanese Luigi Rodolfo, perito ruolo miniere
Pulsinelli Claudio, perito ruolo miniere
Tacchia Domenico, perito ruolo miniere
Vatovec Maria Luisa, perito ruolo miniere
Silvi Angelantonio, perito ruolo miniere
Pantaleone Nicola Alfredo, perito ruolo miniere
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - tabella IV - quadro *E*).

Volpe Alessandro, segretario ruolo miniere
Quilici Giuseppe, segretario ruolo miniere
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - tabella IV - quadro *F*).

Germani Antonio, assistente superiore ruolo miniere
Raparelli Renzo, assistente principale ruolo miniere
Venturi Rossana, assistente ruolo miniere
Faggella Giuseppe, assistente ruolo miniere
Masci Luisa, assistente ruolo miniere
Tosto Giovanni, assistente ruolo miniere
Innocenti Marcello, assistente ruolo miniere
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - tabella IV - quadro *G*).

Massocco Franco, commesso capo ruolo miniere
Morea Fausto, commesso capo ruolo miniere
Cinalli Nicola, commesso capo ruolo miniere
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - tabella IV - quadro *H*).

Molinaro Renato, agente tecnico preparatore
Colantuono Patrizio, agente tecnico preparatore
(Decreto ministeriale 9 gennaio 1971 - tabella IV - quadro *I*).

Dioguardi Luciano, capo operaio ruolo miniere
Abballe Francesco, operaio specializzato I categoria ruolo miniere
Medori Marco Aurelio, operaio qualificato II categoria ruolo miniere
Colantuono Vittorio, operaio qualificato II categoria ruolo miniere
(Decreto ministeriale 26 gennaio 1958, n. 413 - quadro 11).

PERSONALE DA ASSUMERE

Concorso a tre posti di geologo (decreto ministeriale 5 ottobre 1985 registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1985, registro n. 14, foglio n. 40).

Concorso a cinque posti di perito disegnatore cartografo (decreto ministeriale 5 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 14, foglio n. 20).

87A2523

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 dicembre 1986.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Oshawa (Canada), istituzione e determinazione delle relative circoscrizioni territoriali delle agenzie consolari di seconda categoria in Sidney (Canada) e in Saint John's di Terranova (Canada) e determinazione delle circoscrizioni territoriali del vice consolato di prima categoria in Edmonton (Canada) e del vice consolato di seconda categoria in Halifax (Canada).

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolàto di seconda categoria in Oshawa (Canada) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Sidney (Canada) una agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Montréal, con la seguente circoscrizione territoriale: l'Isola di Capo Bretone.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Halifax (Canada), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Montréal (Canada) è determinata come segue: la Nuova Scozia esclusa l'Isola di Capo Bretone.

Art. 4.

È istituita in Saint John's di Terranova (Canada) una agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale in Montréal, con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Terranova.

Art. 5.

È istituito in Calgary (Canada) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Vancouver (Canada), con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Calgary.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Edmonton (Canada), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Vancouver è determinata come segue: la Provincia dell'Alberta esclusa la città di Calgary

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1987
Registro n. 2, foglio n. 216

87A2206

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 febbraio 1987, n. 116.

Modalità e criteri per i finanziamenti in relazione all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;

Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1985, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Considerato che il comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910, autorizza per l'anno finanziario 1987 la spesa di 23 miliardi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertiti, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Considerato che spetta a questo Ministero la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti;

Decreta:

Presentazione delle istanze di finanziamento.

1. Ai sensi della normativa di cui alle premesse sono legittimate a proporre istanze di finanziamento le amministrazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti le amministrazioni anzidette presentano, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'ambiente - Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, le istanze di finanziamento reltive a studi e progetti aventi le finalità di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, nonché quelle previste dall'art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319.

3. Le amministrazioni proponenti nel presentare le istanze di finanziamento daranno motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano rispettivamente gli studi ed i progetti, allegando per ciascuno di essi l'apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente e la certificazione di conformità della scheda stessa con la documentazione tecnica e scientifica ad essa sottostante.

4. Le amministrazioni proponenti dovranno trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento che indichi in sintesi le linee generali di sviluppo delle attività relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti.

Ammissibilità al finanziamento.

5. Sono ammissibili le istanze di finanziamento relative a:

a) studi ed indagini scientifiche preliminari al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

b) studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica;

c) progetti per interventi di risanamento ambientale nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, ivi compreso richieste di finanziamento per interventi pilota;

d) interventi compositi, caratterizzati dalla presenza di più di una delle componenti di cui alle lettere precedenti.

6. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti.

Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potrà essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 1.500 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.

7. Le amministrazioni proponenti dovranno indicare:

a) per ciascun intervento di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 5, i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta;

b) per ciascun intervento di cui alla lettera *c)* del punto 5, l'ente responsabile della realizzazione delle opere previste.

8. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

a) contengano richieste di finanziamento relative ad indagini ed interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;

b) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.

9. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione del finanziamento.

Valutazione delle proposte.

10. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento di cui al successivo punto 11, la scheda-progetto relativa a ciascun intervento dovrà essere puntualmente compilata in tutte le sue parti ed in conformità con le indicazioni contenute nella nota informativa all'uopo predisposta ed allegata alla scheda stessa.

11. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede progetto e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente e saranno valutati sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.

12. L'istruttoria tecnica di cui al punto precedente sarà volta ad evidenziare per ciascun intervento il contributo al risanamento ambientale in relazione sia alla gravità delle condizioni di inquinamento, sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate.

Sarà inoltre evidenziata l'attitudine di ciascun intervento:

a) ad attivare finanziamenti su altre fonti;

b) a consentire il completamento e la utilizzazione di iniziative già parzialmente realizzate;

c) a contribuire all'attuazione delle linee di intervento proprie del Ministero dell'ambiente, con particolare riferimento all'utilizzazione di tecnologie finalizzate all'abbattimento del fosforo, agli interventi ed ai trattamenti integrativi di depurazione delle acque reflue al fine di adeguarle all'uso irriguo, agli interventi ed ai trattamenti per l'utilizzazione delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee, al risanamento dei bacini lacustri.

13. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, la valutazione potrà essere effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente modificati sentite, ove occorra, le amministrazioni ed i responsabili interessati, con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

14. Il Ministero dell'ambiente potrà esercitare, in merito alle proposte di finanziamento, le proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento, anche in relazione al finanziamento di altri interventi di protezione e risanamento ambientale attuati o in corso di attuazione da parte del Ministero medesimo.

Finanziamento delle istanze ammesse al contributo.

15. Entro quarantacinque giorni dalla data ultima di presentazione della istanze di finanziamento il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.

Lo stesso decreto di cui al punto precedente indicherà sia le procedure per il trasferimento dei fondi alle amministrazioni titolari degli interventi ammessi al finanziamento sia le fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi medesimi da parte del Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

SCHEDA TIPO

Per la presentazione dei progetti
ex art. 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910

DATA DI RICEZIONE..

N. DI PROTOCOLLO..

CODICE..

(Riservato alla commissione tecnico-scientifica)

Parte I: INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Titolo del progetto..

....

1.2. Regione proponente..

1.3. Costo totale del progetto..
(in milioni di lire)

1.4. Finanziamento richiesto..
(in milioni di lire)

1.5. Natura del progetto:
a) Studi ed indagini scientifiche..
b) Studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica..
c) Interventi di risanamento ambientale..
d) Interventi compositi..

1.6. Responsabile della realizzazione del progetto:

....

....

....

1.7. Esecutori e responsabili degli studi, delle indagini, delle analisi:
a) ....

....

b) ....

....

c) ....

....

1.8. Soggetto che realizzerà le opere previste:

....

....

....

....

1.9. Soggetto che curerà la gestione della opere:

....

....

....

Parte II: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

2.1. Descrizione sintetica dell'intervento proposto.

2.2. Descrizione della situazione attuale. Eventuali riferimenti territoriali, sociali, economici, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici.

2.3. Motivazioni dell'intervento proposto.

2.4. Obiettivi che si intende perseguire.

2.5. Risultati attesi e benefici realizzabili.

2.6. L'organizzazione delle attività per la realizzazione dell'intervento proposto.
Responsabilità, coordinamento, esecuzione degli studi e/o delle opere, gestione dei risultati dell'intervento.

Parte III: COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO.

3.1. Caratteristiche tecniche e/o funzionali dell'intervento proposto.

Tecnologie adottate.

Tipologie di lavori ed opere, principali parametri dimensionali e/o di prestazioni.

3.2. Descrizione e quantificazione dei costi dell'intervento proposto.
Distinzione dei costi in relazione alle diverse attività e/o alle diverse opere da realizzare. (Riportare i dati relativi nelle tavole 1, 2 e 3).

3.3. Eventuale indicazione dei costi relativi alla gestione dei risultati dell'intervento proposto. (Riportare i dati relativi nella tavola 4).

3.4. Calendario dei lavori e delle attività dell'intervento proposto.

3.5. Piano finanziario. Indicazione degli impieghi e delle fonti di finanziamento. (Riportare i dati nella tavola 5).

3.6. Elenco e descrizione sintetica degli elaborati allegati alla scheda-progetto.

Parte IV: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

TAVOLA 1

COSTO DELL'INTERVENTO

Impianti - Opere	Milioni	Mesi/trimestri														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - Opere civili . . .																
2 - Apparecchiature.																
3 - Altre (specificare)																
4 - Spese generali . .																
5 - IVA																
6 - Revisione prezzi.																
Totale *A* . . .																

Studi-Indagini-Analisi	Milioni	Mesi/trimestri														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - Fase I																
2 - Fase II.																
3 - Fase III																
Totale *B* . . .																
1 - Prestazione di terzi:																
1.1 Contratto *(a)*																
1.2 Contratto *b)*.																
2 - Costi diretti amministrazione proponente																
3 - IVA																
4 - Revisione prezzi.																
Totale *B* . .																

TAVOLA 2

Unità di Analisi e o di ricerca	Unità (*) equivalenti	Mesi trimestri														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - Fase I																
2 - Fase II.																
3 - Fase III																

(*) Unità impegnata con continuità, equivalenti alla reale distribuzione temporale delle unità inpegnate.

TAVOLA 3

SPERIMENTAZIONI

1. Tempo previsto per la sperimentazione	....	Mesi
2. Costo previsto per la sperimentazione	....	Milioni/mese
3. Personale equivalente (impegnato con continuità)	....	Unità

TAVOLA 4

GESTIONE DELL'INTERVENTO
(se applicabile)

Voci di costo	Milioni mese
1. Materiali	....
2. Prestazioni di terzi	....
3. Personale	....
4. Altri servizi	....
5. Altre (specificare)	....
Totale	....
Personale	Unità
1. Incremento di personale	

TAVOLA 5

PIANO FINANZIARIO

Origine e destinazione dei fondi	Realizzazione dell'intervento (milioni) (1)	Gestione dell'intervento (milioni/mese) (2)
Fabbisogni:		
F1) Fase iniziale		
Impianti/opere	....	....
Studi/indagine/analisi	....	....
F2) Fase di gestione		
Disponibilità:		
D1) Legge n. 910 (art. 5 comma 6)	....	....
D2) Risorse proprie	....	....
D3) Altre (specificare)	....	....
Bilancio:		
Disponibilità - Fabbisogno	....	....

(1) Valori in moneta corrente.
(2) Valori in moneta corrente (riferiti al primo mese di gestione).

NOTE ESPLICATIVE

Si chiarisce che occorrerà compilare la scheda per ogni singolo progetto per il quale si richiede il finanziamento. Ogni pagina della scheda dovrà essere timbrata e firmata (viene indicato il riferimento numerico delle sezioni della scheda che si intende illustrare).

1 - Parte prima: *Informazioni generali.*

1.1. Indicare il titolo dell'intervento proposto in maniera concisa, chiara ed univoca, tale da fornire immediatamente un'idea precisa circa la sua natura e caratteristiche.

1.2. La regione «proponente» è quella che presenta formalmente l'istanza di finanziamento, con annesso il relativo modulo e gli allegati richiesti.

1.3. Indicare il costo complessivo del progetto in migliaia di lire.

1.4. Indicare l'ammontare del finanziamento, in migliaia di lire, a carico del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 910/1986.

1.5. Indicare la natura del progetto apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente.

1.6. Indicare nome e recapito del funzionario regionale responsabile del progetto.

1.7. Indicare enti, istituti o società a cui vengono affidati gli studi, le indagini, le analisi ed i vari livelli di responsabilità e coordinamento.

1.8. Indicare il soggetto che provvederà di fatto alla realizzazione dell'intervento, se diverso da quello citato alla sezione 1.2. Ove si tratti dell'ente citato in precedenza, utilizzare l'espressione «come alla sezione 1.2.». E necessario che, per il soggetto cui sarà affidata l'effettiva realizzazione del progetto, vengano forniti elementi che consentano di valutarne l'idoneità ad essere investito di tali responsabilità.

1.9. Vedi quanto sopra detto con riferimento alla gestione.

Parte seconda: *Descrizione dell'intervento.*

2.1. Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dell'intervento proposto (natura, ubicazione, dimensioni, capacità di offerta, finalità dirette ed indirette, ecc.).

2.2. Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici che concorrano ad evidenziare gli aspetti piu significativi del progetto.

2.3. Indicare, in riferimento alla situazione attuale, le principali motivazioni dell'intervento.

2.4. Indicare, in collegamento con le motivazioni, i principali obiettivi dell'intervento.

2.5. Descrizione dei risultati prevedibili e prima quantificazione dei benefici realizzabili.

2.6. Riordinare le informazini contenute nelle sezioni da 1.6 a 1.9 definendo puntualmente i vari momenti o fasi dell'intervento sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

Parte terza: *Costi dell'intervento proposto - Piano finanziario - Piano di lavoro.*

3.1. Indicare caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti piu significative cosi come desumibili dai principali elaborati di progetto.

3.2. La descrizione e la quantificazione dei costi d'investimento sarannno compiute con riferimento alle opere previste dall'intervento proposto e dovranno discendere dai relativi computi matrici estimativi. Per gli studi, indagini, analisi, la descrizione e la quantificazione dei costi del progetto saranno compiute dettagliando le varie attività previste e dovranno discendere dai relativi prezzi di mercato.

3.3. Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio.

3.4. Elencare i lavori e/o le attività del progetto, sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale.

3.5. L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovrà contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia nella fase iniziale che nella fase di esercizio del progetto.

3.6. Elencare e descrivere sintenticamente gli elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda-progetto. Questi dovrano contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva.

Parte quarta: *Eventuali ulteriori indicazioni.*

In questa sezione potranno essere proposti tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.

87G0224

DECRETO 12 novembre 1986.

Istituzione della riserva naturale marina denominata «Isola di Ustica».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Previa intesa con il presidente della regione siciliana;

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 23 luglio 1985 che costituisce parte integrante del presente decreto;

Sentito il comune di Ustica;

Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina «Isola di Ustica»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina denominata «Isola di Ustica» nell'omonima isola.

Art. 2.

La riserva marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina compresa tra la linea reale di costa dell'isola di Ustica e la parallela tracciata alla linea stessa, alla distanza di tre miglia marine.

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Isola di Ustica», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche ed il ripopolamento ittico della zona;

c) la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della biologia marina e della tutela ambientale a cura del laboratorio marino che l'Università di Palermo insedierà nella Torre dello Spalmatore.

Art. 4.

L'area della riserva marina «Isola di Ustica» è così suddivisa:

zona A di riserva integrale estendentesi dal primo promontorio subito a Nord della Punta dello Spalmatore e comprendente un tratto di mare più o meno parallelo alla costa ad una distanza media di circa 350 metri e delimitato a nord dal promontorio di Punta Megna per una superficie di circa 60 ettari ed una profondità massima coincidente, all'incirca, con la batimetrica di m 28/30.

In tale zona sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area;

h) l'accesso da terra, salvo che nei luoghi ove è consentita la balneazione.

Tenendo conto delle esigenze della popolazione, in questa specifica zona è ammessa l'attività controllata di balneazione, limitata alla Cala Sidoti e alla località La Caletta sulla spiaggia antistante il manufatto che in essa si trova. È ammesso anche il transito delle imbarcazioni di servizio e per gli scopi autorizzati di studio e ricerca.

Tutta la zona *A* è delimitata da apposite boe a mare;

zona B di riserva generale comprendente il settore nord della riserva marina racchiuso tra il rilevamento per 240° uscente da Punta Cavezzi fino ad incontrare la parallela alla linea di costa tracciata alla distanza di tre miglia marine ed il rilevamento per 60° uscente da Punta Omo Morto fino ad incontrare la sopra menzionata parallela.

In tale zona è vietato:

a) qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi autorespiratori;

b) qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva.

Sono consentite invece la fotografia subacquea e la pesca sportiva esercitata unicamente con lenze da fermo e da traino;

zona C di riserva parziale comprendente il settore sud della riserva marina delimitato dai confini della zona *B*.

In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.

È ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

Art. 5.

La gestione della riserva marina «Isola di Ustica» è delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte al comune di Ustica.

Art. 6.

All'onere finanziario per la gestione della riserva marina «Isola di Ustica» si provvede con:

il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trenta milioni di lire per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona *A* della riserva; la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Palermo.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sara approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro dell'ambiente
DE LORENZO

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22

87A2525

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1987.

Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 21 luglio 1986, concernente la locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» ed, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro del trasporti in data 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1986), contenente criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto ed, in particolare, l'art. 4 secondo il quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale stesso, le imprese che abbiano presentato tempestivamente domanda ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/85, e che intendano acquisire il veicolo nuovo mediante locazione finanziaria, devono fornire alla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, fra l'altro, copia del contratto di locazione finanziaria;

Vista la lettera del 10 settembre 1986 con la quale l'Associazione italiana Leasing, posto che i termini di sessanta giorni per l'adempimento degli oneri ivi previsti «non possono essere rispettati», ha chiesto la fissazione di un nuovo termine di scadenza;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 15 gennaio 1987;

Considerato che si rende opportuna la fissazione di un nuovo termine di scadenza, stante anche la complessità delle operazioni indicate al suddetto art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986 è prorogato per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

87A2384

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 marzo 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito delle eccezionali grandinate verificatesi il 18 e 19 giugno 1986 nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Puglia per la provincia di Foggia limitatamente ai comuni di Foggia, Orsara di Puglia, S. Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornarella, Troia, Alberona e Roseto Valfortore

si sono verificate nei giorni 18 e 19 giugno 1986, eccezionali grandinate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della regione Puglia per la provincia di Foggia limitatamente ai comuni di Foggia, Orsara di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornarella, Troia, Alberona e Roseto Valfortore, delimitati dalla regione medesima, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1986.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto n. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2545

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di sessanta enti ecclesiastici della diocesi di Foligno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Foligno ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 1° settembre 1986 con il quale il vescovo diocesano di Foligno elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Foligno richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei beneficiari capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Foligno estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PERUGIA

1. Foligno, mensa vescovile della diocesi di Foligno, con sede in 06034 Foligno, piazza Faloci Pulignani, 3.

2. Assisi, beneficio parrocchiale Natività di Maria SS., noto anche come prebenda parrocchiale di Armenzano (Assisi), con sede in 06081 Armenzano di Assisi.

3. Foligno, beneficio parrocchiale del Buon Pastore (Foligno), noto anche come prebenda parrocchiale del Buon Pastore, con sede in 06034 Foligno, via Flaminia Sud.

4. Foligno, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta in Colfiorito, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta in Colfiorito, con sede in 06030 Colfiorito di Foligno.

5. Foligno, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta e S. Pietro in Collelungo, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta e S. Pietro, con sede in 06030 Collelungo di Foligno.

6. Foligno, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta in Scopoli, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta in Scopoli, con sede in 06030 Scopoli di Foligno.

7. Foligno, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta in Popola, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta in Popola, con sede in 06030 Popola di Foligno.

8. Foligno, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata di Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Immacolata di Foligno, con sede in 06034 Foligno, via Cave Ardeatine, 11.

9. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo (Foligno), noto anche come prebenda parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Casale di Foligno, con sede in 06030 Casale di Foligno.

10. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Ansovino in Casenove, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Ansovino in Casenove, con sede in 06030 Casenove di Foligno.

11. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Antonio M. Pucci, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Pucci, con sede in 06034 Foligno, via Toscana.

12. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Biagio in Pale, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Biagio in Pale, con sede in 06030 Pale di Foligno.

13. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Egidio in Borroni, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Egidio in Borroni, con sede in 06034 Borroni di Foligno.

14. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Elena di Annifo, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Elena di Annifo, con sede in 06030 Annifo di Foligno.

15. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Fortunato in Cassignano, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Fortunato in Cassignano, con sede in 06030 Cassignano di Foligno.

16. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Francesco in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Francesco in Foligno, con sede in 06034 Foligno, piazza S. Francesco.

17. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giacomo in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giacomo in Foligno, cassa ecclesiastica dello Stato per la cappella dei SS. Cristoforo e Giacomo (Foligno), con sede in 06034 Foligno, piazza S. Giacomo.

18. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Franca, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Franca, con sede in 06030 Leggiana di Foligno.

19. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni dell'Acqua, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni dell'Acqua, con sede in 06034 Foligno.

20. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Cupoli, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Cupoli, prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Cupoli, prebenda parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, con sede in 06030 Cupoli di Foligno.

21. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Fiamenga, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Fiamenga, con sede in 06030 Fiamenga di Foligno.

22. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, con sede in 06034 Foligno, via Fiume Nera, 13.

23. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Colle S. Lorenzo (Foligno), noto anche come prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Colle, con sede in 06030 Colle San Lorenzo di Foligno.

24. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Forcatura, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Forcatura, con sede in 06030 Forcatura di Foligno.

25. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Magno, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Magno, con sede in 06034 Foligno.

26. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria ed Anna in Capodacqua, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria ed Anna, prebenda parrocchiale delle SS. Maria ed Anna, con sede in 06030 Capodacqua di Foligno.

27. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria in Campis, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria in Campis, con sede in 06034 Foligno, piazza S. Maria in Campis.

28. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria Infraportas in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale di Maria SS. Infraportas, prebenda parrocchiale della Collegiata di S. Maria Infraportas, con sede in 06034 Foligno, piazza San Domenico.

29. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria Nuova in Serrone, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Nuova, con sede in 06030 Serrone di Foligno.

30. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria in Pieve Fanonica, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta, prebenda parrocchiale di S. Maria in Pieve Fanonica (Valtopina), con sede in 06030 Pieve Fanonica di Foligno.

31. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Maria in Rio, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria in Rio, prebenda parrocchiale in Rio, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Rio, prebenda parrocchiale della Natività di Maria SS. in Rio e Seggio, con sede in 06030 Rio di Foligno.

32. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Martino in Leggiana, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Martino in Leggiana, con sede in 06030 Leggiana di Foligno.

33.. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Martino in Morro, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Martino in Morro, con sede in 06030 Morro di Foligno.

34. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Martino in Vescia, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Martino in Vescia, prebenda parrocchiale in Vescia, con sede in 06030 Vescia di Foligno.

35. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Macario in Roviglieto, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Macario in Roviglieto, prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta in Roviglieto, con sede in 06037 Roviglieto di Foligno.

36. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Mauro in Volperino, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Mauro in Volperino, con sede in 06030 Volperino di Foligno.

37. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Cave, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Cave, prebenda parrocchiale di Cave, con sede in 06034 Cave di Foligno.

38. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Scafali, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Scafali, con sede in 06034 Scafali di Foligno.

39. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Sostino, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Sostino, con sede in 06030 Sostino di Foligno.

40. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Sterpete, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Sterpete, con sede in 06034 Sterpete di Foligno.

41. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Acqua S. Stefano, noto anche come prebenda parrocchiale d'Acqua S. Stefano in S. Nicolò, prebenda parrocchiale S. Nicolò in Acqua S. Stefano, cassa ecclesiastica dello Stato per la Cappella di Acqua S. Stefano (Spello), con sede in 06030 Acqua S. Stefano di Foligno.

42. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Nicolò, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicolò, con sede in 06034 Foligno, via Arti e Mestieri, 27.

43. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Belfiore, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicolò in Belfiore, con sede in 06030 Belfiore di Foligno.

44. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Corvia, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro (Apostolo) in Corvia, con sede in 06034 Corvia di Foligno.

45. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Eraclio, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Eraclio, con sede in 06037 Sant'Eraclio di Foligno.

46. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Rocco in Barri, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Rocco in Barri, con sede in 06030 Barri di Foligno.

47. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Sebastiano in Foligno, con sede in 06034 San Sebastiano di Foligno.

48. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in Scandolaro, noto anche come prebenda parrocchiale di Scandolaro, prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta in Scandolaro, con sede in 06037 Scandolaro di Foligno.

49. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Cancellara, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Silvestro in Cancellara, con sede in 06037 Cancellara di Foligno.

50. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Sisto in Gallano, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Sisto in Gallano, con sede in 06030 Gallano di Foligno.

51. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Stefano Prot. (Foligno), noto anche come prebenda parrocchiale di S. Stefano in Maceratola, con sede in 06034 Maceratola di Foligno.

52. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Fondi, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Stefano di Fondi, con sede in 06030 Fondi di Foligno.

53. Foligno, beneficio parrocchiale di S. Venanzo in Uppello, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Venanzo in Uppello, con sede in 06034 Uppello di Foligno.

54. Foligno, beneficio parrocchiale di SS. Apostoli Pietro e Paolo in Rasiglia, noto anche come prebenda parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Rasiglia, prebenda parrocchiale Rosiglia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, beneficio parrocchiale in Rasiglia dei SS. Apostoli (Foligno) o priorato dei SS. Pietro e Paolo (Foligno), con sede in 06030 Rasiglia di Foligno.

55. Foligno, beneficio parrocchiale del SS. Nome di Gesù in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale dei SS. Nome di Gesù in Foligno, con sede in 06034 Foligno, via Monte Gargano, 6.

56. Foligno, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale del SS. Salvatore nella Collegiata in Foligno, con sede in 06034 Foligno, piazza Garibaldi.

57. Foligno, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore in Foligno, noto anche come prebenda parrocchiale del Sacro Cuore in Foligno, con sede in 06034 Foligno, viale Ancona, 141.

58. Foligno, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia in Casevecchie, noto anche come prebenda parrocchiale della Sacra Famiglia in Casevecchie, con sede in 06034 Casevecchie di Foligno.

59. Spello, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Spello, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Spello, con sede in 06038 Spello.

60. Spello, beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Collepino (Spello), noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Collepino (Spello), con sede in 06038 San Giovanni di Collepino (Spello).

61. Spello, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Spello, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Spello, con sede in 06038 Spello, via Giulia, 2.

62. Spello, beneficio parrocchiale di S. Luciola in Spello, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Luciola in Spello, con sede in 06038 Santa Luciola di Spello.

63. Spello, beneficio parrocchiale di S. Maria del Mausoleo (Spello), noto anche come prebenda parrocchiale del Mausoleo (Spello), con sede in 06038 Spello.

64. Spello, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore (Spello), cassa ecclesiastica dello Stato per la prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore - Spello, cassa ecclesiastica dello Stato - Spello, con sede in 06038 Spello, piazza G. Matteotti, 2.

65. Spello, beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Collepino, noto anche come prebenda parrocchiale dell'Abazia di S. Silvestro in Collepino (Spello), con sede in 06038 Collepino di Spello.

66. Valtopina, beneficio parrocchiale di S. Angelo in Pasano, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Angelo in Pasano (Valtopina), con sede in 06030 Pasano di Valtopina.

67. Valtopina, beneficio parrocchiale di S. Cristina, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Cristina (Valtopina), con sede in 06030 Santa Cristina di Valtopina.

68. Valtopina, beneficio parrocchiale di S. Fedele in Spello (Valtopina), con sede in 06030 Valtopina.

69. Valtopina, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Giove (Valtopina), con sede in 06030 Giove di Valtopina.

70. Valtopina, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Valtopina, con sede in 06030 Valtopina.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2286

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di venti enti ecclesiastici della diocesi di Frascati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Frascati ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 7 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Frascati elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Frascati richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei beneficiari capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Frascati estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ROMA

1. Mensa vescovile della diocesi di Frascati, piazza Paolo III, 10 - 00044 Frascati.
2. Arcipretura di S. Pietro Apostolo, piazza S. Pietro - 00044 Frascati.
3. Arcipretura di S. Gregorio Magno, piazza Duomo, 5 - 00040 Monteporzio Catone.
4. Arcipretura di Montecompatri, piazza Duomo, 1 - 00040 Montecompatri.
5. Arcipretura di Rocca di Papa, piazza Duomo - 00040 Rocca di Papa.
6. Arcipretura di Rocca Priora, piazza Umberto I - 00040 Rocca Priora.
7. Arcipretura di Colonna, piazza S. Nicola - 00030 Colonna.
8. Arcipretura di S. Maria in Vicario, piazza S. Rocco - 00044 Frascati.
9. Beneficio parrocchiale di SS. Sacramento, largo S. Antonio M. Claret - 00044 Frascati.
10. Beneficio parrocchiale di S. Maria di Capocroce, piazzale di Capocroce - 00044 Frascati.
11. Beneficio parrocchiale dei SS. Cuori di Gesù e Maria, via Tuscolana, 71 - 00044 Frascati.
12. Beneficio parrocchiale di B.M.V. del SS. Rosario, via Cisternole, 33 - 00044 Frascati.
13. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore, piazza Fulvio Nobiliore - 00044 Frascati.
14. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, via Vittorio Veneto, 2 - 00046 Grottaferrata.
15. Beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, via Santovetti - 00046 Grottaferrata.
16. Beneficio parrocchiale di S. Pio X, viale Dusmet - 00046 Grottaferrata.
17. Beneficio parrocchiale di S. Camillo De Lellis, via Anagnina, 18 - 00046 Grottaferrata.
18. Beneficio parrocchiale Madonna del Buon Consiglio, località Colle di Fuori - 00040 Rocca Priora.
19. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, via Casilina km 23, località Laghetto - 00040 Montecompatri.
20. Beneficio parrocchiale Cristo Re, via Casignana, 35, località Morena Sud - 00187 Roma.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2287

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di settantatre enti ecclesiastici della diocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 15 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Gaeta elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Gaeta richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gaeta estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI LATINA

1. Gaeta, mensa arcivescovile dell'archidiocesi di Gaeta, piazza Episcopio n. 2, 04024 Gaeta.
2. Campodimele, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchia S. Michele Arcangelo o parrocchia S. Michele Arcangelo, 04020 Campodimele.
3. Castelforte, beneficio parrocchia S. Maria del Buon Rimedio, 04020 Suio di Castelforte.
4. Castelforte, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo, 04020 Suio di Castelforte.
5. Castelforte, beneficio parrocchiale S. Antonio da Padova, 04021 Castelforte.
6. Castelforte, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni B., 04021 Castelforte.
7. Fondi, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi, 04022 Fondi.

8. Fondi, beneficio parrocchiale S. Pietro Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchia S. Pietro Apostolo o parrocchia S. Pietro Apostolo, 04022 Fondi.

9. Fondi, beneficio parrocchiale S. Maria in Piazza, noto anche quale prebenda arcipretale S. Maria in P., 04022 Fondi.

10. Fondi, beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli e S. Magno, 04022 Fondi.

11. Fondi, beneficio parrocchiale Regalità di Maria SS. e di S. Pio X, 04022 Fondi.

12. Formia, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, 04023 Formia.

13. Formia, beneficio parrocchiale S. Cuore di Gesù - Vindicio, 04023 Formia.

14. Formia, beneficio parrocchiale Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo - Gianola, 04023 Formia.

15. Formia, beneficio parrocchiale S. Erasmo V.M., noto anche quale prebenda parrocchiale S. Erasmo V.M., 04023 Formia.

16. Formia, beneficio parrocchiale S. Lorenzo e Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Lorenzo e Giovanni Battista e prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista e parrocchia S. Giovanni Battista, 04023 Formia.

17. Formia, beneficio parrocchiale S. Caterina V.M., noto anche quale prebenda parrocchiale S. Caterina V.M. e parrocchia S. Caterina V.M., 04020 Castellonorato di Formia.

18. Formia, beneficio parrocchiale S. Luca Evengelista, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Luca Evangelista e parrocchia S. Luca Evangelista, 04020 Maranola di Formia.

19. Formia, beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Andrea Apostolo, 04020 Trivio di Formia.

20. Formia, beneficio parrocchiale Cuore Eucaristico di Gesù, 04020 Penitro Castellonorato di Formia.

21. Gaeta, primo canonicato (attribuito all'arciprete del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

22. Gaeta, secondo canonicato (attribuito all'arcidiacono del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

23. Gaeta, terzo canonicato (attribuito al 1° primicerio del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

24. Gaeta, quarto canonicato (attribuito al 2° primicerio del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

25. Gaeta, quinto canonicato (attribuito al canonico teologo del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

26. Gaeta, sesto canonicato (attribuito al canonico penitenziere del capitolo cattedrale), 04024 Gaeta.

27. Gaeta, settimo canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

28. Gaeta, ottavo canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

29. Gaeta, nono canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

30. Gaeta, decimo canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

31. Gaeta, undicesimo canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

32. Gaeta, dodicesimo canonicato del capitolo cattedrale di 04024 Gaeta.

33. Gaeta, primo mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

34. Gaeta, secondo mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

35. Gaeta, terzo mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

36. Gaeta, quarto mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

37. Gaeta, quinto mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

38. Gaeta, sesto mansionariato o ebdomadariato del capitolo cattedrale di Gaeta, 04024 Gaeta.

39. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Biagio V.M., 04024 Gaeta.

40. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Carlo Borromeo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Carlo Borromeo, 04024 Gaeta.

41. Gaeta, beneficio parrocchiale Santi Cosma e Damiano, noto anche quale prebenda parrocchiale Santi Cosma e Damiano, 04024 Gaeta.

42. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Lucia V.M., 04024 Gaeta.

43. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Giacomo Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giacomo Apostolo, 04024 Gaeta.

44. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Giovanni Evangelista, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Evangelista, 04024 Gaeta.

45. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Nilo Abate, 04024 Gaeta.

46. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Paolo Apostolo, 04024 Gaeta.

47. Gaeta, beneficio parrocchiale S. Pietro Apostolo in S. Domenico, 04024 Gaeta.

48. Itri, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo, 04020 Itri.

49. Itri, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Maggiore, 04020 Itri.

50. Lenola, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda parrocchiale S Maria Maggiore o arcipretura S. Maria Maggiore, 04020 Lenola.

51. Minturno, beneficio parrocchiale S. Pietro Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Pietro Apostolo, 04026 Minturno.

52. Minturno, beneficio parrocchiale S. Biagio V.M., noto anche quale prebenda S. Biagio V.M., 04026 Marina di Minturno.

53. Minturno, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giuseppe, 04020 Pulcherini di Minturno.

54. Minturno, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Immacolata, 04028 Scauri di Minturno.

55. Minturno, beneficio parrocchiale S. Albina V.M., 04028 Scauri di Minturno.

56. Minturno, beneficio parrocchiale S. Maria Infante, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Infante, 04020 S. Maria Infante di Minturno.

57. Minturno, beneficio parrocchiale S. Nicandro M., noto anche quale prebenda parrocchiale S. Nicandro M., 04020 Tremensuoli di Minturno.

58. Minturno, beneficio parrocchiale S. Leonardo Abate, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Leonardo Abate, 04020 Tufo di Minturno.

59. Monte S. Biagio, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista, 04020 Monte S. Biagio.

60. Ponza, beneficio parrocchiale Santi Silverio e Domitilla noto anche quale prebenda parrocchiale Santi Silverio e Domitilla o parrocchia Santissima Trinità, 04027 Ponza.

61. Ponza, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, 04027 Ponza.

62. Ponza, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta, 04027 Ponza.

63. Santi Cosma e Damiano, beneficio parrocchia Santi Cosma e Damiano, noto anche quale prebenda parrocchiale Santi Cosma e Damiano, 04020 Santi Cosma e Damiano.

64. Santi Cosma e Damiano, beneficio parrocchiale S. Martino, noto anche quale prebenda parrocchiale San Martino, 04020 Ventosa di S. Cosma e Damiano.

65. Sperlonga, beneficio parrocchia S. Maria Assunta in Cielo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo, 04029 Sperlonga.

66. Spigno Saturnia, beneficio parrocchiale S. Croce, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Croce, 04020 Spigno Saturnia.

67. Spigno Saturnia, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchia S. Giovanni Battista, 04020 Spigno Saturnia.

68. Ventotene, beneficio parrocchiale S. Candida V. M., noto anche quale prebenda parrocchiale S. Candida
V M., 04020 Ventotene.

PROVINCIA DI FROSINONE

69. Ausonia, beneficio parrocchiale S. Maria a Castello (oppure S. Maria del Piano), noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria a Castello (oppure S. Maria del Piano), 03040 Ausonia.

70. Ausonia, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo oppure arcipretura S. Michele Arcangelo, 03040 Ausonia.

71. Ausonia, beneficio parrocchiale Santi Bartolomeo ed Antonio di Padova, noto anche quale prebenda parrocchiale Santi Bartolomeo ed Antonio di Padova, 03040 Selvacava di Ausonia.

72. Coreno Ausonio, beneficio parrocchiale S. Margherita V.M., noto anche quale prebenda parrocchiale S. Margherita V.M., 03040 Coreno Ausonio.

73. Pastena, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Maggiore, 03020 Pastena.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2288

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di ventisei enti ecclesiastici della diocesi di Ostuni.

IL MINISTRO DEL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 31 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Ostuni elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Ostuni richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ostuni estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BRINDISI

1. Comune di Ostuni, mensa vescovile della diocesi di Ostuni, con sede in 27017 Ostuni, largo T. Trinchera n. 29.

2. Comune di Ostuni, beneficio capitolare cattedrale, con sede in 27017 Ostuni, comprendente i seguenti benefici: 1° arcidiacono - 2° cantore - 3° tesoriere - 4° arciprete - 5° penitenziere - 6° canonico teologo - 7° beneficio canonicale - 8° beneficio canonicale - 9° beneficio canonicale - 10° beneficio canonicale - 11° beneficio canonicale - 12° beneficio canonicale - 1° beneficio mansionario - 2° beneficio mansionario - 3° beneficio mansionario - 4° beneficio mansionario - 5° beneficio mansionario - 6° beneficio mansionario.

PROVINCIA DI BARI

3. Comune di Locorotondo, beneficio parrocchiale di S. Famiglia, con sede in 70010 Locorotondo.

4. Comune di Locorotondo, beneficio parrocchiale di S. Giorgio, con sede in 70010 Locorotondo, piazza Frà G.A. Rodio.

5. Comune di Locorotondo, beneficio parrocchiale di S. Marco, con sede in 70010 Locorotondo, contrada S. Marco.

PROVINCIA DI BRINDISI

6. Comune di Carovigno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 72012 Carovigno, via Cattedrale.

7. Comune di Carovigno, beneficio parrocchiale di S. Maria Goretti, con sede in 72010, frazione di Serranova.

8. Comune di Carovigno, beneficio parrocchiale di S. Maria del Soccorso, con sede in 72012 Carovigno, largo Machiavelli.

9. Comune di Carovigno, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 72012 Carovigno, via Bologna.

10. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale Madonna del Pozzo, con sede in 72017 Ostuni, via Avv. Di Cirignola.

11. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata, con sede in 72017 Ostuni, via Ludovico Pepe.

12. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, con sede in 72017 Ostuni, via Giovanni Bovio.

13. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, con sede in 72017 Ostuni, via Carlo Alberto.

14. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 72017 Ostuni, via Rossetti.

15. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto quale anche parrocchia cattedrale, con sede in 72017 Ostuni, piazza Arcidiacono Teodoro Trinchera.

16. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, con sede in 72017 Ostuni, via Fogazzaro.

17. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 72017 Ostuni, piazza Umberto I.

18. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Maria della Stella, con sede in 72017 Ostuni, via L. Clemente, 114.

19. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di S. Maria Vergine del Monte Carmelo, con sede in 72017 Ostuni.

20. Comune di Ostuni, beneficio parrocchiale di Spirito Santo, con sede in 72017 Ostuni, via Roma.

21. Comune di S. Michele Salentino, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 72018 S. Michele Salentino, piazza Dante.

22. Comune di S. Vito dei Normanni, beneficio parrocchiale di Immacolata Concezione, con sede in 72019 S. Vito dei Normanni, via Largo S. Antonio.

23. Comune di S. Vito dei Normanni, beneficio parrocchiale di S. Domenico, con sede in 72019 S. Vito dei Normanni, via Largo San Domenico.

24. Comune di S. Vito dei Normanni, beneficio parrocchiale di S. Maria della Mercede, con sede in 72019 S. Vito dei Normanni, via Mercede n. 1.

25. Comune di S. Vito dei Normanni, beneficio parrocchiale di S. Maria della Vittoria, con sede in 72019 S. Vito dei Normanni, piazza Vittoria.

26. Comune di S. Vito dei Normanni, beneficio parrocchiale di S. Rita, con sede in 72019 S. Vito dei Normanni, via 25 Luglio.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2291

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 42, sesto comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, in Firenze.

87A2485

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65. – Data: 3 maggio 1982. – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. – Intestazione: De Vito Michele, nato a Napoli il 2 settembre 1935. – Titoli del debito pubblico: al portatore 2. – Capitale: L 2.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A1696

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la môdifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1970, n. 247, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (il resto invariato) secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica per intero degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione della D.O.C «Colli orientali del Friuli»

«Art. 1. — La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione».

«Art. 2. — *a)* La denominazione "Colli orientali del Frili con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia istriana;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli sopraelencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale.

L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine (Colli orientali del Friuli) ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

b) La denominazione "Colli orientali del Friuli' seguita dalla specificazione "Rosato" è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli orientali del Friuli rosato' deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

c) La denominazione "Colli orientali del Friuli' seguita dalla specificazione "Ramandolo" è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno "Verduzzo friulano" (clone autocno Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 7».

«Art. 3. — *a)* Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

Partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione, segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù per discendere lungo la strada statale n. 356, finó al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest

lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischi-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e raggiunto S. Pietro Chiazzaco prosegue per C Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per seguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle S. Giorgio (m 379) a monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a borgo Gaspar (m 368) al casello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi, e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli Ramandolo" devono essere prodotti nelle zone appresso indicate:

Partendo dalla chiesetta di Romandolo (q. 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di "Costa Dolina" in direzione nord-est), raggiunge q. 618 in prossimità di località Stamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra) arriva a località S. Giorgio (q. 469). Da qui, in direzione sud-ovest, tocca "M. Plantanoiz" (q. 370), La Croce (q. 370), (attraversando "Pecol di Centa") il M. Macie Fave (q. 365).
Indi, attraverso q. 283, interseca q. 208 la strada che da Attimis porta a "S. Gervasio" (q. 214).
Prosegue poi per tale località lungo la strada stessa, che supera il ponte sul torrente Corueppo (q. 205) e raggiunge il centro di Nimis. Da qui raggiunge, a sud, località "Molmentet" (q. 204), per proseguire indi ad ovest lungo la s.s. n. 356 fino al ponte sul Torre in località "Molinis" (q. 208). Segue poi, in direzione nord, la strada che porta ad "Oltretorre" lungo la riva sinistra del torrente Torre stesso a raggiungere "C Canella" (q. 286); poi seguendo in direzione nord-est il corso del Rio Rasagnolo (q. 249 e q. 273), arriva a Borgo Patochis (q. 406).
Indi, toccando q. 478 e poi q. 448 in direzione sud-est, a monte di Sedilis, raggiunge il confine con il comune di Nimis (in prossimità di Case Dri a q. 370) e lo segue fino alla chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della limitazione».

«Art. 4. — I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" di cui all'art. 2, devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine oceanica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Allo scopo di favorire l'impollinazione del vitigno di Picolit, è ammessa l'alternazione della coltura con uno dei vitigni di cui all'art. 2.
È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del Friuli-Picolit" è di q.li 40/ha di vigneto in coltura specializzata, di q.li 80/ha per il "Colli orientali del Friuli-Ramandolo" e di q.li 110/ha per tutte le altre tipologie di vigneto di cui all'art. 2.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

«Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del "Colli orientali del Friuli-Ramandolo" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di:

14° per il Picolit;

12° per il Ramandolo;

10° per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;

10,5° per Verduzzo Friulano, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon-Chardonnay e Schioppettino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche».

«Art. 6. — I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:
colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, aromatico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 15°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
odore: delicato, richiama la crosta di pane;
sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro o ramato;
odore: speciale caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ramandolo:

colore: giallo dorato intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile;
gradazione alcoolica minima complessiva: 14°, di cui almeno 12 svolti;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,0°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo chiaro tendente al citrino;
odore: intenso, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fruttato e fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,0°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto caldo, pieno, con leggero retrogusto di mandorla amara;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,0°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un pò armonico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso violacelo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo amarognolo, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
sapore: pieno e caldo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con prorio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per millle».

«Art. 7. — I vini "Colli orientali del Friuli" Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva"».

«Art. 8. — È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore" "extra" "fine" "scelto" "selezionato" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è consentita per tutti i vini della denominazione; è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7 e per i "Colli orientali del Friuli-Ramandolo"

I vini Picolit e Ramandolo della D.O.C "Colli orientali del Friuli" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a cl 0,750 e chiuse con tappo di sughero».

87A2257

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 103, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Daveri Francesco, nato il 1° gennaio 1903 a Piacenza. — Uomo di azione, oltre che di cultura; organizzatore coraggioso e capace sin dai primordi della lotta partigiana in Val Padana; capo indiscusso del movimento di liberazione nel «piacentino» e collaboratore di spicco nel C.L.N. alta Italia. Ideatore e partecipe di importante operazione logistica di trasferimento armi e viveri per le formazioni partigiane fra le sponde emiliana e lombarda del Pò, veniva catturato azione durante e inutilmente seviziato nel corso di due mesi di carcere. Deportato in campo di concentramento, ivi decedeva offrendo la nobile esistenza alla causa della libertà. — Piacenza-Milano, 15 ottobre 1943 18 novembre 1944; Gusen (Germania), 17 gennaio 1945 12 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 105, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Grazi Amedeo, nato il 7 marzo 1925 a Città della Pieve (Perugia). — Partigiano ardente e generoso aderiva al movimento della Resistenza distinguendosi nelle azioni più rischiose della brigata. Di notte, penetrato nella città di Fossano saldamente presidiata dai tedeschi, non esitava a portarsi a poca distanza da una caserma occupata dai nemici per dar modo ai compagni di catturare una pattuglia precedentemente individuata. Nel corso del combattimento, con il fuoco della sua arma automatica bloccava l'accesso alla caserma impedendo il sopraggiungere dei rinforzi e, benché ferito, continuava la lotta consentendo ai suoi uomini di rientrare alla base. — Fossano, 5 ottobre 1944.

Croci

Cislaghi Silvio, nato il 24 settembre 1898 a Paderno Dugnano (Milano). Valoroso patriota operante in zona di pianura, benché ferito in uno scontro con reparti nazifascisti, per sottrarsi alla cattura riparava in montagna aggregandosi alla formazione partigiana Val d'Ossola. Durante un consistente attacco nemico in Val Grande, nonostante la malferma salute e l'età avanzata, partecipava eroicamente alla lotta distinguendosi per temerarietà ed entusiasmo nelle azioni più rischiose, destando l'ammirazione dei compagni. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di indomito coraggio. — Val Grande, 20 maggio 1944.

Triberti Roberto Domenico Giovanni, nato il 24 settembre 1919 a Castelnuovo Calcea (Asti). - Comandante di brigata intrepido e generoso dedicava tutto sé stesso alla causa della libertà. Durante il combattimento per la liberazione di Nizza Monferrato, in condizioni difficilissime per la severa e vigile sorveglianza nazifascista, con il suo reparto penetrava nella città occupando i principali edifici pubblici. Successivamente, mediante azione di sorpresa riusciva a disperdere forti nuclei avversari catturando numeroso bottino di guerra. Magnifico esempio di coraggio e senso del dovere. - Zona Nizza Monferrato, aprile 1944 8 maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1987, registro n. 3 Difesa, foglio n. 194, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Villa Antonio Dante, nato il 24 aprile 1917 a Torino. — Valoroso combattente, partecipava alla lotta contro l'oppressore della Patria dimostrando notevole coraggio e grande abnegazione. Il 22 gennaio 1944, in località Giaveno, nel corso di un'azione di polizia, unitamente al proprio comandante, improvvisamente veniva attaccato da un nucleo nemico. Senza un attimo di esitazione fronteggiava l'avversario e sebbene ferito gravemente, continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze.

Appena dimesso dall'ospedale, pur con un braccio inutilizzato e sofferente di una grave malattia sviluppatasi in seguito alla ferita al polmone, partecipava a diverse azioni meritandosi l'ammirazione dei compagni. - Giaveno, 22 gennaio 1944.

Croci

Ronga Giuseppe Domenico, nato il 22 settembre 1905 a Miliano. Valoroso ufficiale superiore di alte doti militari e di grande perizia tecnica dava valido contributo alla causa della liberazione di Nizza ed Alessandria. Nell'aprile 1945, al comando di una brigata, attaccava le forze nemiche in Nizza riuscendo, con un'azione di sorpresa, a disorientare e disperdere gli occupanti. Nel prosieguo dell'azione, venuto a conoscenza che un proprio battaglione stava per essere accerchiato, non esitava ad accorrere in suo aiuto e, incitando i partigiani alla lotta, li trascinava animosamente all'attacco rompendo l'accerchiamento e mettendo in fuga gli aggressori. — Nizza, Alessandria aprile 1945.

Tomasella Elia Mistico, nato il 21 settembre 1922 a Codognè. - Partigiano attivo e instancabile dimostrava in numerose circostanze capacità di comando e grande abnegazione. Dopo una pericolosa azione, costretto a ritirarsi per la reazione tedesca, ritornava sul posto per accertarsi delle perdite avversarie. Sorpreso e circondato dal nemico, all'intimazione di resa, con prontezza di spirito reagiva ingaggiando coraggiosamente un'impari combattimento. Ferito gravemente in più parti del corpo, non desisteva dalla lotta, e dopo aver inflitto perdite all'invasore, riusciva a sganciarsi ed a raggiungere il proprio reparto. — Zona Treviso, 1° aprile 1944 1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 315, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Rossi Gino Renato Ugo, nato il 26 giugno 1910 a Sermide (Mantova). — Comandante di brigata, partecipava alla lotta contro

l'oppressore dimostrando notevole capacità di comando e sprezzo del pericolo. Il 23 agosto 1944, alle strette di Pertuso, nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze nemiche in fase di rastrellamento, accortosi che la posizione non era più difendibile, con una decisa reazione riusciva a rallentare la pressione avversaria consentendo così al proprio reparto di passare al contrattacco e infliggere all'invasore gravi perdite in uomini e materiali. — Val Borbera, 23 agosto 1944.

Zanol Vittorio, nato il 25 settembre 1921 a Cembra (Trento). - Valoroso comandante di distaccamento, sempre primo ove maggiore era il pericolo, dedicava tutto sé stesso alla causa partigiana partecipando a numerose azioni di sabotaggio. Il 28 agosto 1944, in zona alta Valle Maira, mentre era in corso un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, incaricato di aggirare l'avversario al fine di rallentarne la pressione, veniva da questi duramente attaccato. Sotto l'imperversare dei colpi nemici, agiva con prontezza ed estrema energia e, incitando continuamente i suoi uomini con la parola e l'esempio, dopo ore di violenta lotta costringeva l'avversario ad abbandonare il terreno. - Valle Maira, 28 agosto 1944.

Croce

Marcellin Eugenio Celestino, nato il 21 giugno 1923 a Pragelato (Torino). — Capo squadra portaordini, si distingueva nella lotta all'invasore svolgendo importanti e rischiosi incarichi di collegamento fra i reparti partigiani dislocati in alta montagna. Il 26 aprile 1945, in zona Fraisse di Fenestrelle, unitamente al comandante di Divisione e tre compagni, attaccava e arrestava un'autocolonna nemica che trasportava guastatori tedeschi. Dopo due ore di aspro combattimento costringeva l'avversario a ritirarsi prima che potesse far brillare le mine precedentemente disposte. — Val Chisone-Fraisse di Fenestrelle, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1987, registro n. 5 Difesa, foglio n. 305, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Savioli Arminio, nato il 18 aprile 1924 a Poggio Nativo (Rieti). - Fervente patriota, animato da viva fede negli ideali di libertà, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 16 aprile 1944, in piazza Santa Maria Maggiore, durante una manifestazione religiosa per commemorare le vittime delle Fosse ardeatine visto che due partigiani stavano per essere arrestati da un gruppo di nazifascisti non esitava ad affrontarli con le armi in pugno riuscendo a liberare i due compagni di lotta dopo aver ucciso un avversario e messo in fuga i restanti. — Roma, 16 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1987, registro n. 5 Difesa, foglio n. 306, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Castagno Alessandro Ippolito, nato il 25 dicembre 1923 a Marsiglia (Francia). — Comandante di nucleo partigiano, partecipava a numerose azioni distinguendosi per intraprendenza e coraggio. Nel corso di un rastrellamento ad opera di soverchianti forze nemiche attaccava, con il fuoco della sua mitragliatrice, un camion tedesco e, dopo un aspro combattimento, riusciva a catturare un ufficiale e dieci uomini di truppa. — Luserna S. Giovanni, 15 maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1987, registro n. 5 Difesa, foglio n. 308, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Gardini Giuseppe, nato il 20 dicembre 1925 a Compiano (Parma). — Giovanissimo partecipava con entusiasmo alla lotta di Liberazione segnalandosi in diverse azioni. Catturato durante un rastrellamento nemico affrontava impavidamente la morte al grido di «Viva l'Italia», «Viva la Libertà». Fulgido esempio di eroismo e di patriottismo. — Bettola, 12 gennaio 1945.

87A2428

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1986, registro n. 39 Difesa, foglio n. 349, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Saccavini Lorio Mattia, nato il 12 maggio 1923 a Remanzacco (Udine). — Valoroso combattente si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e capacità di comando. Il 22 marzo 1945, in località Gorenscho, nel corso di un duro attacco contro preponderanti forze nemiche, incurante del pericolo si infiltrava audacemente nelle linee tedesche neutralizzando l'azione di varie postazioni ed infliggendo gravi perdite in uomini e materiali. — Gorenscho, 22 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1987, registro n. 3 Difesa, foglio n. 193, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Gilioli Marino, nato il 10 settembre 1921 a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). - Nel corso di un duro attacco nazifascista tendente a liberare una importante via di comunicazione tenuta dai partigiani, benché arruolato da ventiquattro ore solamente, si distingueva affontando il nemico con fiera resistenza. Rimasto sul posto per proteggere lo sganciamento dei compagni e terminate le munizioni, veniva catturato. Selvaggiamente percosso, affrontava impavido il plotone di esecuzione. Nobile esempio di solidarietà e di spirito di sacrificio. — Passo dello Sparavalle, 10 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1987, registro n. 5 Difesa, foglio n. 310, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Lazzara Ubaldo, nato il 3 maggio 1927 a Tolmezzo (Udine). — Giovane e ardente partigiano, animato da profondo amor di Patria, aderiva al movimento della Resistenza dimostrando ben presto indomito coraggio e grande abnegazione. Benché non completamente guarito da una ferita riportata in combattimento, riprendeva la lotta contro l'oppressore partecipando a numerose azioni di guerra. Durante uno scontro con soverchianti forze nemiche, accortosi della impossibilità di sostenere a lungo il combattimento, rimaneva da solo a fronteggiare l'avversario permettendo così ai suoi compagni di ritirarsi. Ferito gravemente e ritenuto morto dallo stesso nemico riusciva, con immane sforzo, a raggiungere il proprio reparto. — Carnia-Cimasappada, luglio 1944-gennaio 1945.

Croci

Pietrobono Paolo, nato il 23 agosto 1893 a Fiuggi (Frosinone). — Durante i nove mesi della lotta partigiana, incurante dei sospetti del nemico fu instancabile organizzatore nel campo dell'assistenza e del rifornimento dei reparti. In prossimità della liberazione, sulla torre civica di Fiuggi issò il Tricolore per chiamare gli uomini a raccolta ed alla riscossa. Fatto segno alla rabbiosa vendetta nemica, circondato e quasi raggiunto da forze numerose e fortemente amate, lasciò il caro vessillo al vento sottraendosi alla certa cattura con un salto che dalla torre lo precipitò al sottostante piano, gravemente ferito, ma libero. Nobile esempio di coraggio, di amor patrio e di sprezzo del pericolo. — Fiuggi, novembre 1943-giugno 1944.

Zoratti Giraldo Vittorio, nato il 30 giugno 1897 a Povoletto (Udine). — Dotato di entusiastico spirito combattivo, emergeva nella lotta contro l'oppressore partecipando a numerosi atti di sabotaggio. Il 29 aprile 1945, in Cividale del Friuli, utilizzando un'autoblindo catturata al nemico, con pochi ardimentosi impegnava in un duro combattimento un nutrito presidio avversario. Nel prosieguo dell'azione, benché circondato, resisteva per molte ore ai continui assalti nemici riuscendo, infine, con abile manovra, a rompere l'accerchiamento ed a permettere ai suoi compagni di porsi in salvo. — Cividale del Friuli, 29 aprile 1945.

87A2259

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Casale sul Sile, Casier, Latisana, Padova, S. Lucia di Piave, S. Maria della Versa, Torreano, Udine, Varmo e Vigonza.

Con decreto 22 novembre 1986, n. 1303, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dei tratti di terreno, della superficie di mq 645, segnati nel catasto del comune di Casale sul Sile (Treviso), al foglio n. 13, mappali 462 (Ha 0.02.62); 461 (Ha 0.03.83), di complessivi Ha 0.06.45, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 dicembre 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 gennaio 1987, n. 2224, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno segnato nel catasto del comune di Casier (Treviso), al foglio n. 7, mappale 400, della superficie di Ha 0.03.69, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 maggio 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1986, n. 1900, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno, ex fosso di scolo, segnato nel catasto del comune di Latisana (Udine), al foglio n. 30, mappale 175½, di complessivi mq 255, ed indicato nella rilevazione catastale rilasciata il 27 gennaio 1986, prot. n. 2903/1453/83, con allegata planimetria, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e planimetria fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 novembre 1986, n. 1190, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dei tratti di terreno e di parte di fabbricato sopra insistente, segnato nel catasto del comune di Padova, al foglio n. 61, mappali 2, 246, 256, 257 e 258, di complessivi mq 696, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 9 febbraio 1972, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratti di mappa che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 gennaio 1987, n. 2227, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, ex alveo canale colatore, con i manufatti soprainsistenti, segnato nel catasto del comune di S. Lucia di Piave (Treviso), sezione A, al foglio n. 1, mappale 40½ (già 266), di Ha 0.19.90, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 aprile 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 novembre 1986, n. 1480, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno, in sinistra del torrente Versa, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia), al foglio n. 7, in fregio ai mappali 184 e 24, di are 4,80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 gennaio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 gennaio 1987, n. 2226, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, sito lungo il torrente Chiarò, segnato nel catasto del comune di Torreano (Udine), al foglio n. 37, mappale 159, di Ha 0.26.00, ed indicato nella rilevazione catastale, con allegato schizzo planimetrico, prot. n. 6473/1690/85, rilasciati il 17 febbraio 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e schizzo planimetrico fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 gennaio 1987, n. 2225, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, segnato nel catasto del comune di Udine, al foglio n. 18, mappali 147 (Ha 0.20.70), e 149 (Ha 0.25.60), della superficie complessiva di Ha 0.46.30, ed indicato nella rilevazione catastale, con allegato schizzo planimetrico, prot. n. 4068/1432/85, rilasciati il 23 settembre 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e schizzo planimetrico che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 novembre 1986, n. 1478, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno. ex alveo della roggia Varmo, segnato nel catasto del comune di Varmo (Udine), al foglio n. 22, mappale 11½, allibrata alla partita speciale «acque pubbliche esenti da estimo», di mq 435, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1984, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale prot n. 1597/1099/84, dello stesso ufficio tecnico erariale, datata 5 maggio 1984; planimetria e rilevazione catastale fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1986, n. 1978, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di relitto di terreno, in sinistra del fiume Brenta, segnato nel catasto del comune di Vigonza (Padova), al foglio n. 40, mappali 148 e 164, di complessivi mq 332, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 giugno 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

87A2260

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1987 la società cooperativa di produzione e lavoro «Mem-Ricerca Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonio Rossetti il 16 gennaio 1981, rep. n. 333487, reg. soc. n. 2219/81 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. De Luca Antonio, residente a Roma in via Natale del Grande, 21

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1987 la società cooperativa «Roma 80 Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Erminio Laurora in data 17 febbraio 1975, repertorio n. 34982, reg. soc. n. 1154/75 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Andrea Pignagnoli, nato a Cosenza l'8 febbraio 1959 e residente a Roma in viale A. Bonto, 126.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 la società cooperativa «C.C.C. Cooperativa consumatori Cocciano» a r.l., con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito notaio dott. Fernando Scardamaglia in data 12 luglio 1977, rep. n. 15961, reg. soc. n. 3678/77 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. De Angelis Ugo, nato a Roma il 7 marzo 1971 ed ivi residente in via Treviso, 15.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 la società cooperativa «Orchestra stabile napoletana» Società cooperativa a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Paolo Martone in data 12 novembre 1946, rep. n. 18431, reg. soc. n. 972/46 tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio, residente a Napoli, via Arenella, 97.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 la società cooperativa «Romana di autotrasportatori (C.R.A.)», con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito notaio dott. Italo Gazzilli il 1° luglio 1974, rep. n. 63556, reg. soc. n. 3140/74 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della rag. Crocetta Dina, nata a Velletri il 1° marzo 1938 ed ivi residente in via Lata n. 38.

87A2256

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ammissione di progetti dimostrativi ai contributi previsti dall'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308. (Deliberazione 12 febbraio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico, ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità;

Vista la legge 9 marzo 1985, n. 110, art. 1, lettera *h)* che incrementa di 10 miliardi di lire le disponibilità di cui al succitato art. 11 della legge n. 308/1982;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1984 contenente direttive di attuazione del citato art. 11;

Viste le note n. 793212 del 29 ottobre 1985 e 799828 del 13 novembre 1986 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato i criteri e i meccanismi di funzionamento della scala di valori progressivi definita al fine di formulare giudizi di validità tecnica dei progetti presentati;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 799836 del 15 novembre 1986, n. 790025 del 7 gennaio 1987, n. 790349 del 24 gennaio 1987 e 790490 del 31 gennaio 1987, corredati dalla relazione illustrante le risultanze istruttorie relative a ciascuna domanda;

Considerato che l'eventuale erogazione dei contributi è subordinata alla verifica, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che persistano le condizioni di ammissibilità previste dalla legge e dalla citata delibera dell'11 ottobre 1984;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Delibera:

Sono ammessi al finanziamento di cui all'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, i progetti presentati dalle imprese sotto elencate alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AGOLINI PIETRO.

Oggetto dell'iniziativa: serra solare integrale.
Localizzazione: Nord. Roma.
Importo massimo: 32,5% dei costi ammessi, pari a L. 18.855.000.

AGRICOLA MODERNA SESTA S.P.A.

Oggetto dell'iniziativa: realizzazione di un essiccatoio per foraggi a basso consumo energetico.
Localizzazione: Nord. Montecchio Emilia (Reggio Emilia).
Importo massimo: 47% dei costi ammessi, pari a L. 235.000.000.

AZIENDA AGRICOLA VALVERDE S.P.A.

Oggetto dell'iniziativa: termoventilazione di allevamenti avicoli con sistemi ibridi.
Localizzazione: Nord. Longiano (Forlì).
Importo massimo: 32% dei costi ammessi, pari a L. 544.000.000.

CONSORZIO IMPIANTI PRODUZIONE DETERSIVI C.I.P.D.

Oggetto dell'iniziativa: impianto e processo per la fabbricazione di polveri granulari detersive e di miscela detersiva in barre.
Localizzazione: Sud. Latina.
Importo massimo: 46,5% dei costi ammessi, pari a L. 317.595.000.

CONSORZIO SASTIL.

Oggetto dell'iniziativa: impianto di dissalazione termica alimentato da energia eolica.
Localizzazione: Sud. Isola del Giglio (Grosseto).
Importo massimo: 45% dei costi ammessi, pari a L. 180.900.000.
Condizione: Gli importi erogati — tenuto conto del contributo a fondo perduto comunitario — non potranno in alcun caso superare il 50% dei costi ammessi da questo Comitato. Aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPE l'attuazione di detta condizione.

DITTA MORA ROBERTO.

Oggetto dell'iniziativa: recuperatore di fumi e di fiamma da rifiuti organici ed inorganici.
Localizzazione: Nord. Sopraponte di Gavardo (Brescia).
Importo massimo: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.850.000.

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. DIVISIONE GRANDI MOTORI TRIESTE.

Oggetto dell'iniziativa: impianto di cogenerazione con gruppo elettrogeno funzionante a biogas e con recupero del calore.
Localizzazione: Sud. Regi Lagni. Villa Literno (Caserta).
Importo massimo: 44% dei costi ammessi, pari a L. 574.420.000.

FLORICOLTURA GARDESANA AZIENDA AGRICOLA DI DEROOSE ANTONIO.

Oggetto dell'iniziativa: realizzazione di serra di nuovo tipo con recupero del calore eccedente per il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti protetti.
Localizzazione: Nord. Desenzano (Brescia).
Importo massimo: 40% dei costi ammessi, pari a L. 380.000.000.

FLORICOLTURA GARDESANA AZIENDA AGRICOLA DI DEROOSE ANTONIO.

Oggetto dell'iniziativa: realizzazione di un impianto a basso consumo energetico per il trattamento termico della coltura floricola.
Localizzazione: Nord. Desenzano (Brescia).
Importo massimo: 43% dei costi ammessi, pari a L. 172.000.000.

HIMONT ITALIA S.P.A.

Oggetto dell'iniziativa: produzione di polipropilene additivato non granulato.
Localizzazione: Nord. Ferrara.
Importo massimo: 34% dei costi ammessi, pari a L. 1.768.000.000.

SADAM S.P.A.

Oggetto dell'iniziativa: impianto dimostrativo per la concentrazione di sughi zuccherini mediante processi ad osmosi inversa con risparmio energetico per sostituzione idrocarburi.
Localizzazione: Nord. Iesi (Ancona).
Importo massimo: 45% dei costi ammessi, pari a L. 929.250.000.

SOM S.P.A.

Oggetto dell'iniziativa: famiglia di turbine assiali tubolari (ad elica) e loro applicazioni, adatta a sfruttamento di piccoli salti d'acqua per la produzione di energia elettrica.
Localizzazione: Nord. Reggio Emilia.
Importo massimo: 36% dei costi ammessi, pari a L. 205.100.000.
Condizione: Gli importi erogati— tenuto conto del contributo a fondo perduto comunitario - non potranno in alcun caso superare il 50% dei costi ammessi da questo Comitato.

Inoltre il CIPE approva la seguente modifica.

Delibera approvata dal CIPE in data 19 dicembre 1985 in ordine al progetto dimostrativo presentato dalla società Fiat TTG. S.p.a. concernente prototipo di impianto di cogenerazione per uso in aree industriali.

Modifica da apportare: trasferimento del finanziamento concesso alla società Fiat Auto S.p.a.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A2392

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevedono disponibili quattro posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esame, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili previsti al 31 dicembre 1986, da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al quadro *F*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto al 31 dicembre 1986.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1986, qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una università statale o il Politecnico dello Stato. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Al suddetto concorso è ammesso a partecipare:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali e da enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a)* a *f)* devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione redatta su carta legale da L. 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma (EUR), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta, libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni, dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore imposte di fabbricazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;

impianti di generazione, trasformazione, trasporto e di distribuzione di energia elettrica. Impianti di produzione di gas città, gas metano;

sistemi di accertamento, prescrizioni fiscali, controlli ai fini fiscali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sui servizi delle imposte di fabbricazione; la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; la contabilità dei beni mobili e del materiale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; i contrassegni di Stato in genere;

conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione statale e di quella finanziaria in particolare e dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e in particolare di quella periferica delle dogane e imposte indirette — settore uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore imposte di fabbricazione	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore imposte di fabbricazione	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del mese di aprile 1987, saranno fissati i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Il vincitore seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso per il posto disponibile al 31 dicembre 1986 è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (EUR), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari

generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (EUR), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita,

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti gà presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 183

87A2490

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta e della prova pratica del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore, nel ruolo della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale.

La data, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno la prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1987, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1987.

87A2516

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centocinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 17 marzo 1987, pubblica il decreto ministeriale 19 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo stesso anno, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 283, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a centocinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1986.

87A2530

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti disponibili e di nuova istituzione nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la circolare n. 12531 del 19 luglio 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, concernente, tra l'altro, la ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986 n. 341;

Considerato che oltre ai venti posti portati in aumento dalla citata legge n. 86 del 1986, nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui alla tabella X, quadro *E*, della legge stessa vanno computati altri quattro posti disponibili alla data del 31 dicembre 1986;

che, conseguentemente, alla data del 31 dicembre 1986 risultano vacanti complessivi ventiquattro posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'ANAS da conferirsi — ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 — in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto pertanto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi dei concorsi suaccennati per la copertura dei ventiquattro posti — vacanti e di nuova istituzione — al 31 dicembre 1986;

Considerata l'opportunità, ferma restando in ogni caso l'individualità dei singoli concorsi, di dover procedere — ai fini di una sollecita copertura dei posti — alla emanazione di un unico bando concernente non solo il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione dirigenziale ma anche il concorso pubblico per titoli ed esami che completa tale ciclo;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti i seguenti distinti concorsi per il conferimento di ventiquattro posti — vacanti e di nuova istituzione — disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dell'ANAS alla data del 31 dicembre 1986:

a) nove posti mediante concorso speciale per esami;

b) dieci posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) cinque posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami di cui al precedente punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera alla data del 31 dicembre 1986.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* sono ammessi a partecipare, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano con esclusione di ogni altro titolo:

a) gli impiegati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli altri enti pubblici, appartenenti a qualifiche dell'area direttiva o professionale i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o qualifica professionale alla data del 31 dicembre 1986;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio di ruolo alla data del 31 dicembre 1986, i quali esplichino attività didattica o di ricerca in una disciplina attinente ai corsi di laurea relativi ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali alla data del 31 dicembre 1986;

d) i liberi professionisti che alla data del 31 dicembre 1986 risultino iscritti da almeno cinque anni all'albo professionale per la cui iscrizione sia richiesto uno dei diplomi di laurea consentiti per la partecipazione al concorso.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00100 Roma, separatamente per ciascuno dei concorsi cui intendono partecipare, apposita domanda in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, ed in carta semplice per gli altri concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica rivestita ed ufficio, ente o impresa di appartenenza; libera professione esercitata;
c) titolo di studio posseduto, data e istituto presso il quale è stato conseguito;
d) titoli di servizio di cui all'art. 2, terzo comma, e all'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione dell'ANAS;
e) titoli valutabili di cui al successivo art. 8 del presente bando, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;
f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;
g) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera gli siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

di aver diritto all'aumento del limite massimo di età, qualora abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, indicandone i motivi;
di essere cittadini italiani;
di godere dei diritti politici;
di essere di sana e robusta costituzione;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne riportate o i procedimenti penali a carico);
di non essere stati destituiti né dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere cessati dal servizio per decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni inerenti all'attività istituzionale dell'Azienda.

L'altra prova consisterà nello svolgimento di un tema teorico sul diritto amministrativo e sulla contabilità generale dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sui particolari servizi di istituto. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dell'ANAS in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite di posti indicati al precedente art. 1, comma primo, lettera *b)*.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in oppositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiorre a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà ottenuto in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubbblicazioni scientifiche.	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale è costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto *c)*, dal 1° gennaio 1987.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami di cui al punto *a)* del predetto art. 1.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi provvedimenti da emanarsi ai sensi delle norme in vigore.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale.

I titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata.

Analogamente e per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5 del presente bando, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, resterà agli atti personali dei vincitori e potrà, come uno dei tanti fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della loro carriera.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Azienda nazionale autonoma delle Strade - Direzione generale - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi del'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficile o militare di truppa, rilsciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio aggiornato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte del concorso speciale per esami e del concorso pubblico, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto, avranno luogo a Roma.

I giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 aprile 1987.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 5 ANAS, foglio n. 230

87A2313

Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti disponibili e di nuova istituzione nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la circolare n. 12531 del 19 luglio 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, concernente, tra l'altro, la ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che oltre agli otto posti portati in aumento dalla citata legge n. 86 del 1986, nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico di cui alla tabella X, quadro *F)*, della legge stessa, vanno computati altri dodici posti disponibili alla data del 31 dicembre 1986;

che, conseguentemente, alla data del 31 dicembre 1986, risultano vacanti complessivi venti posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'ANAS da conferirsi — a sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 — in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto pertanto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi dei concorsi suaccennati per la copertura dei venti posti vacanti e di nuova istituzione al 31 dicembre 1986;

Considerata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti, alla emanazione di un unico bando concernente non solo il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione dirigenziale, ma anche il concorso pubblico per titoli ed esami che completa tale ciclo;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti i seguenti distinti concorsi, per il conferimento di venti posti — vacanti e di nuova istituzione — disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici dell'ANAS alla data del 31 dicembre 1986:

a) otto posti mediante concorso speciale per esami;

b) otto posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) quattro posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, di cui al precedente punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera alla data del 31 dicembre 1986.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* sono ammessi a partecipare, purché in possesso di laurea in ingegneria civile con esclusione di ogni altro titolo:

a) gli impiegati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e degli altri enti pubblici, appartenenti a qualifiche dell'area direttiva o professionale, i quali abbiano compiuto cinque anni almeno di effettivo servizio nella carriera direttiva o qualifica professionale alla data del 31 dicembre 1986;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio di ruolo alla data del 31 dicembre 1986, i quali esplichino attività didattica o di ricerca in una disciplina attinente al corso di laurea in ingegneria civile;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali alla data del 31 dicembre 1986;

d) i liberi professionisti provvisti di diploma di laurea in ingegneria civile che alla data del 31 dicembre 1986 risultino iscritti da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani n. 16 - 00100 Roma, separatamente per ciascuno dei concorsi cui intendono partecipare, apposita domanda in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, ed in carta semplice per gli altri concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica rivestita ed ufficio, ente o impresa di appartenenza, libera professione esercitata;

c) il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, data e università presso il quale è stato conseguito;

d) titoli di servizio di cui all'art. 2, terzo comma, e all'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione dell'ANAS;

e) titoli valutabili di cui al successivo art. 8 del presente bando, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

g) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera gli siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

di aver diritto all'aumento del limite massimo di età, qualora abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, indicandone i motivi;

di essere cittadini italiani;

di godere dei diritti politici;

di essere di sana e robusta costituzione;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne riportate o i procedimenti penali a carico);

di non essere stati destituiti né dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere cessati dal servizio per decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni inerenti all'attività istituzionale dell'Azienda.

L'altra prova consisterà nello svolgimento di un tema teorico su argomenti di tecnica delle strade e relative opere d'arte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sui particolari servizi di istituto. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dell'ANAS in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica Amministrazione . . . . » 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite di posti indicati al precedente art. 1, comma primo, lettera *b)*.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiorre a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre . . . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . . . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . . » 4

e) specializzazioni post-laurea . . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale è costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto *c)*, dal 1° gennaio 1987.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto *a)* del predetto art. 1.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi provvedimenti da emanarsi ai sensi delle norme in vigore.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale.

I titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5 del presente bando, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, resterà agli atti personali dei vincitori e potrà, come uno dei tanti fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della loro carriera.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore I, via Pianciani, 16 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilsciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titoli di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio aggiornato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto, avranno luogo a Roma.

I giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 aprile 1987.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Anche il colloquio relativo a ciscuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 5 ANAS, foglio n. 231

87A2314

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di architetto nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, concernente la ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS, la quale ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del ruolo organico per il personale tecnico della carriera direttiva e dirigenziale di architetto;

Visto l'art. 6 della predetta legge il quale prevede che in prima applicazione il concorso per la copertura dei posti di architetto sia bandito per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica;

Considerato che alla tabella IV-*bis* di cui all'allegato *A* della legge stessa, si prevede un totale di nove posti per la carriera direttiva ed alla tabella X, quadro *F*, è previsto un posto di primo dirigente centrale nel ruolo degli architetti;

Ritenuto che dei dieci posti di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 86, l'80% va conferito mediante pubblico concorso ed il restante 20% mediante concorso interno riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

che si rende necessario provvedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso pubblico per la copertura di otto dei posti di nuova istituzione di cui alla legge 26 marzo 1986, n. 86;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di architetto nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in architettura;

2) essere cittadini italiani;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

5) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite di trentacinque anni è elevato purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Sono fatte altresì salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in architettura, l'università che l'ha rilasciata nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno espressamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2, n. 5).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale nel luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione comunque si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è così composta:

a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato o della Corte dei conti, presidente;

b) da un docente universitario in architettura designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati.

Dette prove verteranno sulle materie di cui al programma che fa parte integrante del presente decreto all'art. 10.

I giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 30 aprile 1987.*

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;
b) carta di identità;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) patente automobilistica;
g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'ANAS, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire all'ANAS Direzione generale affari generali e personale Servizio I Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'ANAS e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati architetti in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'ANAS dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma da presentare, redatti in bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale della laurea in architettura o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma di laurea;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e deve contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire, su carta da bollo da L. 3.000, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso, nominati in prova ed immessi subito in servizio sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, saranno assegnati ad una delle seguenti sedi dove effettueranno il previsto periodo di prova di mesi sei:

	Numero dei posti
Compartimento della viabilità di Catanzaro	1
Compartimento della viabilità di Palermo	1
Compartimento della viabilità di Milano	1
Compartimento della viabilità di Torino	1
Compartimento della viabilità di Venezia.	1
Compartimento della viabilità di Firenze	1
Compartimento della viabilità di Bologna	1
Ufficio ANAS per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria	1

Coloro che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Le assegnazioni presso i sopraspecificati uffici dei candidati che risulteranno vincitori saranno effettuate unicamente sulla base del posto da ciascuno occupato nella graduatoria finale di merito in riferimento alle preferenze indicate nelle domande di partecipazione.

Nell'eventualità che alcune delle sedi innanzi indicate non venissero richieste da alcun candidato, queste saranno assegnate d'ufficio secondo le esigenze di servizio dell'amministrazione e nel rispetto della graduatoria finale di merito.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

L'ANAS ha facoltà di far compiere ai vincitori del concorso un corso di perfezionamento teorico e pratico, con accertamento finale del profitto tratto, presso facoltà universitarie o presso istituti specializzati da designarsi dall'ANAS medesima.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi sarà attribuito il trattamento economico spettante in base alle norme vigenti per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con lo stipendio corrispondente a quello del settimo livello retributivo, classe iniziale, salvo l'attribuzione di un migliore trattamento economico per gli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive disposizioni.

Art. 10.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prima prova:

Studio di un tracciato stradale e dei relativi svincoli con la viabilità intersecata con riferimento alle norme C.N.R. sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane (Bollettino ufficiale n. 78 del 28 luglio 1980), tenendo conto delle condizioni geomorfologiche del territorio e dell'impatto ambientale. Predisposizione di planimetrie, profili, sezioni tipo sia per il tracciato principale che per gli svincoli. Disegno di manufatti stradali (ponti, gallerie, muri) ed impostazione dei relativi calcoli di stabilità. Computi metrici e stima. Relazione descrittiva e giustificativa delle soluzioni adottate.

Seconda prova:

Progetto di un fabbricato per uffici ANAS o di un complesso di fabbricati racchiusi in un'area a servizio di una strada (o di un'autostrada) od a servizio dell'utenza; sistemazione delle relative aree con gli eventuali allacci alla viabilità. Rappresentazione del progetto con prospetti, sezioni, piante (anche in fondazione), eventuali prospettive; redazione di calcoli statici di strutture importanti; computi metrici e stima dei lavori. Relazione descrittiva e giustificativa delle soluzioni adottate.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle discipline formanti oggetto delle prove scritte, verterà anche sui seguenti argomenti:

legislazione dell'ANAS e dei lavori pubblici;

leggi di delega alle regioni per quanto concerne l'urbanistica, il territorio, l'ambiente, l'assetto idrogeologico;

norme urbanistiche, piani territoriali e piani regionali;

codice della strada;

l'impatto ambientale: in che consiste, modo di valutazione e di attenuazione degli effetti;

cenni sulla redditività degli investimenti stradali;

cenni di geologia e di geotecnica, nonché cenni relativi alle indagini geognostiche;

corpo stradale: rilevati e trincee. Viadotti, gallerie, muri;

la sovrastruttura stradale. Organizzazione dei cantieri e macchinari impiegati;

i materiali usati nelle costruzioni stradali. Norme di accettazione. Le norme tecniche per le costruzioni in c.a. c.a.p. e metalliche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 5 ANAS, foglio n. 233

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) Via Monzambano, 10
00185 ROMA

sottoscritt.
(cognome e nome)
chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad otto posti di architetto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. a il

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso della laurea in architettura rilasciata dall'Università di conseguita nell'anno

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:

g) di essere residente a via. (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente

i) di non aver prestato servizio come impiegat. presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato abbia eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato;

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché

Dichiara inoltre di raggiungere in caso di nomina, senza riserva alcuna, la sede che verrà assegnata.

Fa presente, infine, ove possibile, di preferire nell'ordine le seguenti sedi (indicare solo quelle previste dal bando).

Data,

Firma

Autentica della firma.

87A2315

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geologo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 marzo 1986, n. 86, concernente la ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS, la quale ha previsto, tra l'altro, la istituzione del ruolo organico per il personale tecnico della carriera direttiva e dirigenziale di geologo;

Visto l'art. 6 della predetta legge il quale prevede che in prima applicazione il concorso per la copertura dei posti di geologo sia bandito per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica;

Considerato che alla tabella IV-*bis* di cui all'allegato *A* della legge stessa, si prevede un totale di diciannove posti per la carriera direttiva ed alla tabella X, quadro *F*, è previsto un posto di primo dirigente centrale nel ruolo dei geologici;

Ritenuto che dei venti posti di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 86, l'80% va conferito mediante pubblico concorso ed il restante 20% mediante concorso interno riservato al personale dell'ANAS in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

che si rende necessario provvedere sollecitamente all'emanazione del bando di concorso pubblico per la copertura dei sedici posti di nuova istituzione di cui alla legge 26 marzo 1986, n. 86;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geologo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in scienze geologiche;

2) essere cittadini italiani;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

5) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite di età di 35 anni è elevato purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra militare e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro.

Sono fatte altresì salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 3.000, possibilmente dattiloscritte, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in geologia, l'Università che l'ha rilasciata, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale nonché le precedenti nel caso in cui l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno espressamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2, n. 5).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione comunque si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è così composta:

a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato o della Corte dei conti, presidente;
b) da un docente universitario in geologia designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;
c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;
d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati. Dette prove verteranno sulle materie di cui al programma che fa parte integrante del presente decreto all'art. 10.

I giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987.*

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi all'indirizzo che verrà indicato, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento che non debbono essere scaduti per decorso dei termini di validità:

a) libretto ferroviario;
b) carta di identità;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) patente automobilistica;
g) fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'ANAS — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire all'ANAS Direzione generale affari generali e personale Servizio I Settore I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni).

Art. 7.

Graduatorie e nomina in prova

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza per mancata presentazione della documentazione richiesta, saranno comunque compensate.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'ANAS e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dichiarati vincitori e nominati geologi in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'ANAS dovranno produrre i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti di rito di cui al precedente sesto comma da presentare redatti in bollo sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) diploma originale della laurea in geologia o fotocopia dell'originale autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma di laurea;
4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza e deve contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio e del lavoro, per gli invalidi civili, detto certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione dell'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato di data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valido il certificato di congedo illimitato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta bollata da L. 3.000 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione del trattamento economico in godimento, nonché una attestazione della stessa dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimenti disciplinari.

Chi sia indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Sede di servizio e decadenza dalla nomina

I vincitori del concorso nominati in prova sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego saranno assegnati ad una delle seguenti sedi dove effettueranno il previsto periodo di prova:

	Numero dei posti
compartimento della viabilità di Torino	1
compartimento della viabilità di Milano	1
compartimento della viabilità di Trieste	1
compartimento della viabilità di Genova	1
compartimento della viabilità di Trento	1
compartimento della viabilità di Venezia	1
compartimento della viabilità di Ancona	1
compartimento della viabilità di Firenze	1
compartimento della viabilità di Bologna	1
compartimento della viabilità di Cagliari	1
compartimento della viabilità di Campobasso	1
compartimento della viabilità di Bari	1
compartimento della viabilità di Potenza	1
compartimento della viabilità di Catanzaro	1
compartimento della viabilità di Palermo	1
compartimento della viabilità di Perugia	1

Coloro che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Le assegnazioni presso i sopraspecificati uffici periferici dei candidati che risulteranno vincitori saranno effettuate unicamente sulla base del posto da ciascuno occupato nella graduatoria finale di merito in riferimento alle preferenze indicate nelle domande di partecipazione.

Nell'eventualità che alcune delle sedi innanzi indicate non venissero richieste da alcun candidato, queste saranno assegnate d'ufficio secondo le esigenze di servizio dell'amministrazione e nel rispetto della graduatoria finale di merito.

I vincitori, ai sensi delle vigenti disposizioni, non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima destinazione.

L'ANAS ha facoltà di far frequentare ai vincitori del concorso un corso di perfezionamento teorico e pratico con accertamento finale del profitto tratto presso facoltà universitarie o presso istituti specializzati da designarsi dall'ANAS medesima.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori medesimi sarà attribuito il trattamento economico spettante in base alle norme vigenti per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con lo stipendio corrispondente a quello del settimo livello retributivo (classe iniziale) salvo l'attribuzione di un migliore trattamento economico per gli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico n. 3/57 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive disposizioni.

Art. 10.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prima prova:

Geologia applicata all'ingegneria civile con particolare riferimento ai metodi del rilevamento geologico e dell'esplorazione del sottosuolo (in rapporto anche con il decreto ministeriale 21 gennaio 1981); alla idrogeologia applicata; alle frane; alla geologia dei materiali naturali da costruzione; all'individuazione ed al tracciamento di percorsi stradali; alle gallerie; alle costruzioni in aree sismiche.

Seconda prova:

Meccanica del terreno e delle rocce, con specifico riguardo alle proprietà fisiche dei terreni; all'esame del sottosuolo; all'identificazione dei terreni e relative prove e analisi in sito ed in laboratorio; al comportamento reologico dei terreni; all'equilibrio delle scarpate e dei muri di sostegno; al costipamento dei terreni; alle fondazioni superficiali, profonde e speciali; alle proprietà meccaniche delle rocce; alle fessurazioni degli ammassi rocciosi; ai metodi di miglioramento delle caratteristiche degli ammassi; alle fondazioni in roccia; alle strade inserite nel terreno in senso lato ed alle loro opere d'arte.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che nelle discipline formanti oggetto delle prove scritte, verterà anche sui seguenti argomenti:

elementi di progettazione e di conduzione dei lavori delle opere stradali con riguardo alla scelta di soluzione tecnico-economiche vincolate ai terreni;

opere provvisorie, di presidio; di difesa di consolidamento del corpo stradale;

cenni di organizzazione del cantiere stradale e sulle macchine per i movimenti di materia; per le fondazioni; per le opere speciali; per la preparazione dei materiali per pavimentazioni stradali e per la confezione dei calcestruzzi;

approvvigionamento di pietrame mediante attacco in cava; con prelievo da corsi d'acqua; con utilizzo dei materiali di risulta delle escavazioni; scelta dei siti e formazione di discariche;

nozioni elementari sull'impiego degli esplosivi e sulla loro influenza nel comportamento elastico delle rocce e sul grado e possibilità di frantumazione; macchine ed agenti demolitori non esplosivi;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di diritto comunitario;

elementi di legislazione dell'ANAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 5 ANAS, foglio n. 228

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA

... sottoscritt... ....
cognome e nome

chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geologo in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat... a .... il ....;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso della laurea in geologia rilasciata dall'Università .... di .... conseguita nell'anno ....;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ....;

g) di essere residente a .... via.......................
(indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ....;

i) di non aver prestato servizio come impiegat... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato abbia eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perché ....
....

Dichiara inoltre di raggiungere in caso di nomina, senza riserva alcuna, la sede che verrà assegnata.

Fa presente, infine, ove possibile, di preferire nell'ordine le seguenti sedi: ....
(indicare solo quelle previste dal bando).

Data, ...

Firma ....

Autentica della firma..

87A2316

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorsi a due posti di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, relativa alla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto la circolare ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1963, registro n. 161, foglio n. 57, con il quale è stato assegnato tra gli altri un posto di tecnico laureato all'istituto di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti divenuto, per modifica statutaria, istituto di costruzioni stradali e trasporti della facoltà di ingegneria di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985 con il quale il dott. Tardi Alberto è stato nominato professore associato cessando dallo *status* di tecnico laureato di ruolo presso l'istituto suddetto;

Vista la nota n. 3772 del 17 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, l'estensione della validità, per la partecipazione al concorso presso l'istituto succitato, anche al diploma di laurea in scienze geologiche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1981, registro n. 136, foglio n. 113, con il quale è stato assegnato tra gli altri un posto di tecnico laureato all'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1986 con il quale la dott.ssa Anguillesi M. Cecilia è stata nominata professore associato cessando dallo *status* di tecnico laureato di ruolo presso l'istituto suddetto;

Visto il decreto rettorale n. 937 del 22 dicembre 1983, con il quale è stato costituito presso questo Ateneo il dipartimento di scienze botaniche ed è stato disattivato, tra gli altri, l'orto botanico della facoltà di scienze sopracitato;

Tenuto conto pertanto che il predetto posto deve essere messo a concorso presso il dipartimento di scienze botaniche e che i titoli di studio validi per la partecipazione saranno quelli rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Viste le due note, prot. 2271 del 23 giugno 1986, con le quali il Ministero ha riassegnato i succitati due posti di tecnico laureato ed ha autorizzato l'emissione del bando di concorso, previo accertamento della disponibilità dei posti stessi;

Accertato pertanto che presso questo Ateneo risultano vacanti e disponibili i due posti di tecnico laureato di cui trattasi;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per i posti messi a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, profilo collaboratore tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i seguenti posti di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Pisa:

Facoltà di ingegneria:

istituto di costruzioni stradali e trasporti posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria aeronautica o in ingegneria chimica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria meccanica o in ingegneria nucleare o in scienze geologiche.

Dipartimento di scienze botaniche (ex orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in matematica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in scienze dell'informazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto:

a) il possesso di uno dei diplomi di laurea come specificatamente indicato per ciascun posto all'art. 1;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare ai concorsi:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare a quale concorso intendano partecipare; in mancanza di indicazione la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il concorso indicato per primo nel presente bando. Qualora nella domanda vengono indicati più concorsi, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per quello indicato per primo.

Le domande, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopraddetto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso;

È fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli di merito presentati.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militare dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I titoli scientifici, accademici e professionali che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito dovranno essere allegati alla domanda.

I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Il diploma di laurea dovrà essere corredato da un certificato in carta legale con l'indicazione del voto di laurea conseguito.

Il servizio prestato deve essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali, in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli presentati. Sulle pubblicazioni devono essere riportati in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati titoli già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno composte a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono in tre prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta), e in una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nell'istituto o dipartimento secondo i programmi allegati al presente bando di cui fanno parte integrante.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere previste nei relativi programmi di esame.

Art. 7

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riporato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.

Graduatoria generale di merito

La somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di dette votazioni complessive, la commissione di ciascun concorso formula la graduatoria di merito

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 8, sarà approvata, per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori che gli idonei

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvate le graduatorie, come indicato nel precedente art. 9, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto d parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

I vincitori dei concorsi sono tenuti a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezione che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 11.

Trattamento economico

I vincitori di ciascun concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati collaboratori tecnici in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria e presteranno servizio presso l'istituto o dipartimento per il cui posto hanno concorso e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto e agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la settima qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori dei concorsi che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori, che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 25 novembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 gennaio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 202

ALLEGATO *A*

Fac-simile domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a..
(provincia di ....)
il .... residente in...
(provincia di ....) via.. n. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ....post...... di collaboratore tecnico (ex carriera direttiva) presso l'istituto o dipartimento di .... dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1987.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perchè..
(solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del diploma di laurea in.............................. rilasciato in data .... dall'Università di ....

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente.............................. (solo per i candidati di sesso maschile);

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .... (c.a.p. ....), telefono ....

Allega elenco sottoscritto, in carta semplice, dei duplice copia, dei titoli di merito presentati:

....

....

....

Data, ...

Firma ....

(la firma deve essere autenticata)

ALLEGATO *B*

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI COSTRUZIONI STRADALI E TRASPORTI (FACOLTÀ DI INGEGNERIA).

L'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta;

b) una prova orale;

c) una prova di due lingue straniere da specificare nel programma stesso.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

Riconoscimento dei terreni ai fini delle costruzioni stradali.

Seconda prova scritta:

Analisi statistica dei risultati delle prove di laboratorio.
Analisi dei dati mediante computer.

Terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta):

Prova pratica di sperimentazione sui terreni e sui materiali stradali e relativa relazione scritta.

Prova orale:

Prova orale sugli stessi argomenti delle prove scritte.

Prova di due lingue straniere:

Lettura e traduzione estemporanea di testi tecnici in lingua francese e lingua inglese.

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE.

L'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta;

b) una prova orale;

c) una prova di due lingue straniere da specificare nel programma stesso.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

Trattazione di un argomento di botanica generale e di fisiologia vegetale.

Seconda prova scritta:

Trattazione di un argomento di botanica sistematica.

Terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta):

Illustrazione delle principali tecniche di laboratorio. Microtomia; tecniche citoisto-anatomiche e allestimento di preparati per la osservazione microscopica; allestimento di colture sperimentali in laboratorio e in pieno campo. Identificazione e descrizione di specie vegetali.

Prova orale:

Discussione degli elaborati e sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte.

Prova di due lingue straniere:

Traduzione e interpretazione di brani di testi scientifici in lingua inglese e francese.

87A2368

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 2 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41

Vista la ministeriale 18 giugno 1986, n. 2268, con cui viene confermata l'assegnazione di un posto di tecnico laureato al laboratorio di energia nucleare applicata dell'Università di Pavia ed è stata autorizzata l'emissione del presente bando;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale, par. 607 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571) presso il laboratorio di energia nucleare applicata dell'Università di Pavia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: sono da ritenersi valide le lauree in fisica e in chimica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati, dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso, nominato in prova presso il laboratorio di energia nucleare applicata dell'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 607 iniziale, settima qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 9 ottobre 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale della Lombardia, addì 29 novembre 1986
Registro n. 16 Università foglio n. 279

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: relativa ai principi generali di radioprotezione alla luce della normativa vigente e con particolare riferimento ad un impianto nucleare.

Seconda prova scritta: relativa ai principi generali e metodologie radiochimiche per la sorveglianza della radioattività ambientale presso un impianto nucleare.

Prova pratica con relazione scritta avente per tema: strumentazione di radioprotezione: uso, taratura e verifica delle caratteristiche di funzionamento.

Prova orale: vertente sugli argomenti oggetto delle prove scritte.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici specifici redatti in lingua inglese e in lingua francese.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Strada Nuova n. 65
PAVIA

Il sottoscritto *(a)* (cognome e nome)
residente in (provincia di ... .)
via ... n.
c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso il laboratorio energia nucleare applicata dell'Università di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 71 del 26 marzo 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a. (luogo e provincia)
il. ... ...

2) è in possesso della cittadinanza italiana;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... *(b)*;

4) non ha riportato condanne penali *(c)*;

5) è in possesso del titolo di studio di.
conseguito in data.
presso

6) dipende dal distretto militare di ....
e che ha prestato servizio militare di leva dal
(oppure indicare se esonerato o rinviato ecc.);

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione
(oppure non ha prestato servizi presso pubblica amministrazione);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto *(d)*.

Data,

Firma *(e)*.

Recapito a cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.
(b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
(d) Tale precisione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.
(e) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A2367

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata-Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 6 maggio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata-Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 maggio 1987, ore 10;
seconda prova: 8 maggio 1987, ore 10.

87A2447

REGIONE VENETO

Concorso pubblico a tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 6 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale in San Donà di Piave (Venezia).

87A2496

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - settore affari generali, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - settore affari generali, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 6 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

87A2497

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - sovraintendenza sanitaria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione malattie del ricambio;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - istituto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico - clinica odontoiatrica;

un posto di assistente medico - divisione pneumologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 6 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A2522

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente sanitario coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitario coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A2500

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A2499

Aumento, da tre a dieci, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il numero dei posti ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 49 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 25 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 22 settembre 1986 è elevato da tre a dieci.

87A2495

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica presso l'unità sanitaria locale n. 49.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A2494

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro per il servizio di igiene pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Tortona (Alessandria).

87A2498

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia-ginecologia (area funzionale di chirurgia);

cinque posti di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);

tre posti di operatore professionale coordinatore caposala;

venticinque posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore psicomotricista;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Albino (Bergamo).

87A2521

Concorso pubblico e riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami e riservato agli assistenti medici di ruolo dei servizi ospedalieri di questa U.S.L. ai sensi ed in conformità alle norme vigenti (decreto ministeriale 30 gennaio 1982, decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, legge regionale n. 74/85 ed altre) ed a quelle previste dal presente bando, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia-traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia-ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria e neonatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dell'U.S.L in Salò (Brescia).

87A2584

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale area funzionale di medicina, per il servizio di dialisi aggregato alla prima divisione di medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

È facoltà dell'amministrazione di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L in Magenta (Milano).

87A2519

Revoca del concorso ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi - area funzionale di medicina, presso l'«Ospedale San Paolo», dell'unità sanitaria locale n. 75/16.

È revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi area funzionale di medicina, presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1987.

87A2520

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (presidio ospedaliero di Vigevano);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi (presidi ospedalieri di Vigevano);

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (presidi ospedalieri di Vigevano, Mede e Mortara);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (presidio ospedaliero di Vigevano);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (presidio ospedaliero di Vigevano);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (presidi ospedalieri di Vigevano e Mortara);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale e pronto soccorso (presidio ospedaliero di Vigevano);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (presidio ospedaliero di Vigevano).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Vigevano (Pavia).

87A2536

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;

un posto di operatore tecnico coordinatore capo servizio autorimessa;

un posto di operatore tecnico coordinatore capo cuoco in dietetica;

due posti di operatore tecnico collaboratore ottonieri;

un posto di operatore tecnico collaboratore tubista;

un posto di operatore tecnico collaboratore gas terapeutici;

un posto di operatore tecnico collaboratore frigorista;

due posti di operatore tecnico collaboratore elettricisti;

un posto di operatore tecnico collaboratore cuoco;

un posto di operatore tecnico collaboratore dispensiere;

due posti di operatore tecnico collaboratore preparatori farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Genova.

87A2533

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale area funzionale di chirurgia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L in Codigoro (Ferrara).

87A2518

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

1) *Profilo professionale: medici*:

un posto di primario ospedaliero area funzionale di chirurgia disciplina otorinolaringoiatria;

un posto di primario ospedaliero area funzionale medicina disciplina radiologia;

un posto di primario ospedaliero area funzionale chirurgia disciplina odontostomatologia;

un posto di primario ospedaliero area funzionale medicina disciplina anatomia ed istologia patologica;

un posto di primario ospedaliero area funzionale chirurgia disciplina ostetricia e ginecologia;

un posto di primario ospedaliero area funzionale medicina disciplina neonatologia;

un posto di dirigente sanitario area funzionale di prevenzione e sanità pubblica disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero area funzionale medicina disciplina laboratorio analisi.

2) *Profilo professionale: biologo*:

tre posti di biologo collaboratore.

3) *Profilo professionale operatore professionale dirigente*:

un posto di vice direttore didattico;

un posto di ostetrica capo.

4) *Profilo professionale: operatore professionale prima categoria coordinatore*:

due posti di capo tecnico di radiologia;

un posto di capo tecnico di laboratorio analisi.

5) *Profilo professionale: operatore professionale prima categoria collaboratore*:

cinquantacinque posti di vigilatrice d'infanzia;

cinquantacinque posti di infermiere professionale;

otto posti di ostetrica;

sette posti di assistente sanitario;

un posto di ortottista;

due posti di tecnico di radiologia;

sei posti di tecnico di laboratorio analisi;

cinque posti di tecnico di anatomia ed istologia patologica

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 16 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Castellammare di Stabia (Napoli).

87A2534

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/9, riservato al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale della regione.

E indetto pubblico concorso riservato al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale della regione in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e dell'art. 24 della legge regionale n. 9/86, presso l'unità sanitaria locale LE/9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (derivante da trasformazione);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (vacante).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 26 febbraio 1987 (supplemento ordinario).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Poggiardo (Lecce).

87A2583

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di primario di nefrologia con emodialisi;
un posto di primario di laboratorio analisi e microbiologia;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di medicina generale per l'ospedale «Busacca» di Scicli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 10 del 7 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modica (Agrigento).

87A2535

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio,
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **100.000**
- semestrale . . . . L. **55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . L. **13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **82.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . L. **13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. **313.000**
- semestrale . . . . L. **172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **90.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221